


LEGGE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro
in Puglia (21 marzo 2007 n. 7) e gli strumenti di attuazione



*L'energia delle donne,
la forza della Puglia*



Regione Puglia



PUGLIA SOCIALE

Assessorato alla Solidarietà





LEGGE REGIONALE “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia”

pag. 3	TITOLO I - Principi e finalità
pag. 4	TITOLO II - Coordinamento dei tempi delle città
pag. 7	TITOLO III - Interventi a sostegno dell'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi e di promozione del valore sociale della maternità e della paternità
pag. 7	TITOLO IV - Integrazione delle politiche di genere nella regione Puglia
pag. 9	TITOLO V - Rappresentanza e partecipazione delle donne
pag. 9	TITOLO VI - Disposizioni finali

REGOLAMENTO per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali.

pag. 11	TITOLO I - Oggetto e definizioni
pag. 11	TITOLO II - Interventi a sostegno della progettazione dei piani dei tempi e degli spazi
pag. 14	TITOLO III - Interventi a sostegno della attuazione e gestione dei piani dei tempi e degli spazi
pag. 15	TITOLO IV - Interventi a sostegno delle banche del tempo

LINEE GUIDA regionali per la predisposizione degli studi di fattibilità per la progettazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi

pag. 19	Premessa e definizioni
pag. 19	Il quadro normativo di riferimento
pag. 19	Gli obiettivi del PTTS
pag. 20	Modalità operative
pag. 20	L'Ufficio dei Tempi e degli Spazi della città
pag. 21	Studi di fattibilità
pag. 21	Progetti sperimentali – Modelli di intervento
pag. 23	Conclusioni

LINEE GUIDA per l'elaborazione dei patti sociali di genere di cui alla l. r. 7/2007 della Regione Puglia

pag. 25	Premessa
pag. 25	1. Definizione e inquadramento normativo
pag. 26	2. Le modalità di contrattazione e concertazione territoriale
pag. 27	3. Le tipologie di intervento ammissibili e il target di utenza destinatario
pag. 28	4. Finalità di intervento e azioni ammissibili
pag. 31	5. Le modalità di finanziamento
pag. 32	6. L'attività di monitoraggio e valutazione

pag. 32	NOTE
---------	-------------





Legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita-lavoro in Puglia”

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1
(Principi)

1. La Regione Puglia opera affinché le proprie politiche e i relativi interventi di attuazione siano ispirati ai seguenti principi:
 - a) universalità dell'esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini nel rispetto delle culture di appartenenza;
 - b) equità nella distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i sessi e tra le generazioni;
 - c) rispetto delle identità e valorizzazione delle differenze di genere, cultura e religione;
 - d) garanzia della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile della comunità regionale e delle comunità locali.
2. La Regione coordina sul territorio un programma di interventi volto a promuovere la condivisione e l'attuazione di tali principi presso tutte le amministrazioni locali della Puglia.
3. La presente legge interviene in attuazione:
 - a) della Costituzione italiana;
 - b) del Trattato che istituisce la Comunità europea;
 - c) della Convenzione di Pechino per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
 - d) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - e) della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
 - f) dello Statuto regionale;
 - g) della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia);
 - h) della legge regionale 9 giugno 1980, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale femminile);
 - i) della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16 (Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro).

Art. 2
(Finalità)

1. Al fine di favorire l'affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere e in attuazione

dei principi enunciati nell'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue le seguenti finalità:

- a) integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale;
- b) favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé;
- c) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a favorire il cambiamento verso una cittadinanza sessuata ovvero attenta alle differenze di genere e per la rimozione di ogni forma di violenza e abuso contro le donne;
- d) promuovere il valore sociale della maternità attraverso interventi di sostegno alla maternità consapevole e alla cultura della maternità e della paternità e favorire la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 19/2006;
- e) promuovere la partecipazione delle donne nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale;
- f) promuovere l'impiego qualificato delle donne nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private quale forma di attuazione di principio di responsabilità sociale, favorendone la progressione di carriera e la presenza negli organi di direzione;
- g) promuovere l'imprenditorialità femminile, attività di accompagnamento allo start-up di nuove imprese e azioni di formazione per le donne imprenditrici anche in collaborazione con le associazioni datoriali;
- h) promuovere lo sviluppo e la diffusione della società dell'informazione favorendo l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione anche attraverso l'incentivazione di forme organizzative che adottino il telelavoro;
- i) promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche che ne favoriscano l'integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;
- j) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;
- k) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne, garantendone la divulgazione.

**TITOLO II
COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ****Art. 3
(Ambito e obiettivi)**

1. La Regione Puglia favorisce la qualificazione di programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l'inclusione sociale, promuovendo il coordinamento dei tempi e degli orari nonché il monitoraggio sulla qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente, e promuove l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, impegno sociale e politico.
2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della l. 53/2000 e dell' articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

**Art. 4
(Compiti della Regione)**

1. Le politiche di coordinamento dei tempi e degli spazi di cui all'articolo 3 si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 9, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi.
3. La Giunta regionale stabilisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all'articolo 27 della l. 53/2000, nonché per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
4. A tale scopo, la Giunta regionale istituisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro interassessorile di coordinamento presieduto dall'Assessore alla solidarietà o suo delegato e composto dagli Assessori con delega all'urbanistica, alla sanità, ai trasporti, al lavoro e politiche formative, allo sviluppo economico, alla cultura e alla programmazione o loro delegati, e dall'Ufficio garante di genere di cui all'articolo 17 e dagli Uffici di presidenza della Commissione pari opportunità e della Consulta regionale femminile. Tale gruppo di lavoro può avvalersi dell'apporto specialistico di esperti in progettazione urbana, analisi delle organizzazioni, progettazione sociale, comunicazione sociale, politiche del lavoro e della formazione, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari della città, nonché alla valutazione dei risultati e degli impatti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi.
5. La Regione promuove, di concerto con la Consigliera regionale di parità, la costituzione di un tavolo permanente di partenariato sulle politiche di genere, quale luogo di confronto tra i componenti del gruppo di lavoro di cui al com-

ma 4 e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e delle associazioni datoriali, delle istituzioni regionali di parità, delle associazioni delle autonomie locali e del terzo settore, al fine di favorire un'intesa in merito all'applicazione della presente legge.

6. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo permanente di partenariato sulle politiche di genere.
7. La Regione promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
8. La Regione, ricevuti i piani territoriali dei tempi dai comuni, li trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica, indicandone, ai soli fini dell'articolo 28 della l. 53/2000, l'ordine di priorità.

**Art. 5
(Compiti delle province)**

1. Le province, nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 9, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi.
2. Le province concorrono alla realizzazione dei corsi di qualificazione e di formazione del personale degli enti locali coinvolto nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nella loro attuazione, nonché nella organizzazione del sistema integrato dei servizi per l'inclusione sociale, soprattutto a favore delle pari opportunità di genere, a livello territoriale.
3. Le province, mediante gli Osservatori provinciali delle politiche sociali, concorrono alle azioni di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle politiche per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari nelle città e negli ambiti territoriali e intervengono a sostegno della diffusione delle buone pratiche in questo ambito di intervento.
4. Le Consigliere provinciali di parità e l'Ufficio di presidenza della Commissione pari opportunità partecipano, quali componenti effettive, al coordinamento interistituzionale provinciale di cui all'articolo 17 della l.r. 19/2006.

**Art. 6
(Compiti dei comuni)**

1. I comuni, nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 9 e degli indirizzi regionali, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e provvedono agli atti gestionali necessari, in modo integrato con le rispettive programmazioni delle politiche sociali, di cui ai piani sociali di zona, sentita la Commissione pari opportunità, nel pieno rispetto del principio di concertazione con le parti sociali e gli altri agenti territoriali.
2. I comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la sperimentazione e la diffusione di iniziative per l'ar-



monizzazione dei tempi e degli orari delle città, nonché le iniziative a sostegno del mutuo aiuto familiare e di sensibilizzazione rispetto ai temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

3. L'inosservanza degli adempimenti di cui al comma 1 dà luogo all'esercizio del potere sostitutivo della Regione ai sensi dell'articolo 18, lettera r), della l.r. 19/2006.
4. I comuni possono istituire gli Uffici tempi e spazi della città, quali strutture interne all'amministrazione, con funzioni di gestione, consulenza e coordinamento degli interventi e con il fine di garantire a tutti i cittadini un migliore rapporto con l'ente, i suoi servizi e, in generale, un più efficace autogoverno del tempo individuale e una più vantaggiosa fruizione degli spazi pubblici.

Art. 7

(Compiti delle altre amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano agli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, della l. 53/2000 e dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 8

(Principi di cooperazione e di sussidiarietà)

1. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari e di monitoraggio sulla qualità progettuale e gestionale degli spazi si attua nel rispetto del principio di coordinamento e leale cooperazione fra i livelli di cui all'articolo 4, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.
2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui agli articoli 4 e 5 forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.
3. Nella predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento, il cui parere deve essere acquisito preventivamente, come precisato nel comma 4 dell'articolo 10.

Art. 9

(Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari)

1. I comuni, nel rispetto della l. 53/2000, realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai seguenti criteri generali:
 - a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e localiz-

zazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;

- b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della l.r. 19/2006;
- c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;
- e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;
- f) l'uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo, in particolare, la costituzione di associazioni per la gestione delle "banche del tempo".

Art. 10

(Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari)

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello di ambito territoriale, così come individuato dall'articolo 5 della l.r. 19/2006, ovvero a livello comunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione degli orari. I comuni, nella redazione dei piani territoriali degli orari, si attengono ai criteri di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.
3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:
 - a) l'ambito territoriale di applicazione;
 - b) le esigenze e le criticità alle quali s'intende dare risposta;
 - c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
 - d) il partenariato attivato e gli attori coinvolti;
 - e) i target di destinatari per le singole azioni previste;
 - f) gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività e il piano finanziario;
 - g) le modalità di integrazione con gli interventi e i servizi del sistema integrato di welfare locale;
 - h) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;
 - i) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.



LEGGE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia (21 marzo 2007 n. 7) e gli strumenti di attuazione

4. Il piano è adottato di norma dal coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale, ovvero altro organismo istituito per la gestione associata dell'ambito territoriale, così come individuati dell'articolo 5 della l.r. 19/2006 e in coerenza con la forma di gestione associata adottata dai comuni, previo parere obbligatorio dei comitati pari opportunità degli enti pubblici e privati interessati dagli interventi del piano e approvazione da parte di ciascun comune dell'ambito territoriale.
5. Le città capoluogo obbligatoriamente e tutti i comuni che vogliono accedere ai contributi di cui all'articolo 11 devono concertare la riorganizzazione territoriale degli orari a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2006 e devono assicurarne la piena integrazione con gli interventi e i servizi previsti nel piano sociale di zona nonché promuoverne l'adozione con le stesse modalità di progettazione partecipata previste per il piano di zona nel regol. reg. 4/2007.
6. I comuni inviano alla Regione e alla provincia di riferimento il piano territoriale degli orari approvato e predispongono gli atti gestionali necessari alla sua attuazione, garantendo modalità di lavoro intersettoriali tali da assicurare il coinvolgimento di tutti gli assessorati interessati dagli interventi previsti.

Art. 11

(Contributi economici per i piani territoriali degli orari)

1. La Giunta regionale, al fine di concedere contributi agli ambiti territoriali per la progettazione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari, può individuare le risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali e comunitari per quanto riguarda gli investimenti e le categorie di spesa ammissibili.
2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sono considerati in via prioritaria i piani che contemplano le seguenti tipologie di progetti:
 - a) progetti che favoriscano l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
 - b) progetti che coinvolgano il sistema scolastico e definiscano nuove articolazioni degli orari di apertura e chiusura e di utilizzo degli spazi, anche con il supporto delle famiglie, con l'obiettivo ulteriore di combattere la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale, prevenire forme di violenza giovanile;
 - c) progetti finalizzati alla promozione della partecipazione al recupero di aree urbane periferiche e/o degradate da parte di bambini, anziani, nuclei familiari;
 - d) progetti in grado di promuovere una nuova articolazione degli orari e di utilizzo degli spazi attraverso la valorizzazione delle differenze nelle abilità e nelle culture;
 - e) progetti che prevedano, tra gli altri interventi, la creazione di strutture permanenti per l'informazione sulle politiche dei tempi della città/ambito territoriale e sui servizi per le politiche di pari opportunità quali ad esempio i centri di conciliazione;
 - f) progetti che prevedano interventi a favore di piccoli comuni e territori a rischio di spopolamento;
 - g) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

h) altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all'articolo 10, promossi dai soggetti di cui al comma 3.

3. L'analisi e la valutazione delle domande di contributo sono svolte dal gruppo di lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell'articolo 4.

Art. 12

(Contributi regionali per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi)

1. La Regione, in ottemperanza alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostiene la promozione da parte dei comuni di associazioni denominate "banche dei tempi" aventi esclusivamente gli scopi indicati dall'articolo 27, comma 1, della l. 53/2000 e operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dell'articolo 8, può erogare annualmente contributi ai comuni che:
 - a) promuovano e sostengano la costituzione di banche dei tempi disponendo a loro favore locali e strumenti in comodato d'uso, ovvero servizi;
 - b) organizzino una costante attività di promozione e informazione dell'esistenza e dell'attività svolta dalle banche dei tempi, anche mediante l'inserimento di spazi su siti on-line o su altri mezzi di comunicazione;
 - c) organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 13

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 11 comporta per i comuni l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.
2. I Comuni sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente.
3. Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

Art. 14

(Attività di promozione, ricerca e formazione)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione pari opportunità, promuove e realizza, anche di concerto con le province, attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione pari opportunità, promuove azioni di ricerca volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione pari opportunità, promuove e realizza, in collaborazione con le province, corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari, avvalendosi anche dell'apporto degli organismi di pari opportunità esistenti sul territorio.



TITOLO III INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EQUA DISTRIBUZIONE DEL LAVORO DI CURA TRA I SESSI E DI PROMOZIONE DEL VALORE SOCIALE DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Art 15

(Iniziative regionali per la costituzione di patti sociali territoriali di genere)

1. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 28 della l.r. 19/2006 e in attuazione dell'articolo 9 della l. 53/2000, come sostituito dal comma 1254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Regione promuove, nell'ambito del percorso per la stesura e approvazione del piano sociale di zona, la stipula di accordi territoriali, denominati "patti sociali di genere", tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.
2. I patti sociali di genere sono volti a:
 - a) promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori di cura;
 - b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
 - c) incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale in osservanza delle disposizioni del reg. 4/2007;
 - d) garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la genitorialità come scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione pugliese attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
 - e) promuovere processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato;
 - f) promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
 - g) favorire l'utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica;
 - h) favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura;
 - i) realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all'articolo 6 della l. 53/2000.

Art. 16

(Strumenti per la costituzione dei patti sociali territoriali di genere)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15, comma 2, la Giunta regionale può promuovere la massima in-

tegrazione tra le risorse finanziarie comunitarie per quanto riguarda gli investimenti, le risorse nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi e le risorse apportate dal sistema degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. Per quanto previsto al comma 1, il gruppo di lavoro inter-assessorile di cui all'articolo 4, comma 4, sentito il tavolo permanente di partenariato per le politiche di genere, definisce apposite linee guida per l'accompagnamento agli ambiti territoriali alla definizione dei progetti mirati di cui alla presente legge.
3. Le linee guida di cui al comma 2 definiscono anche le modalità del concorso all'attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge da parte delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, degli ordini e delle associazioni professionali, delle associazioni di categoria, delle associazioni e dei movimenti femminili iscritti all'albo di cui all'articolo 22.

TITOLO IV INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI GENERE NELLA REGIONE PUGLIA

Art. 17

(Integrazione di genere in tutte le attività regionali e sistema di governo)

1. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge in coerenza con il principio comunitario del "doppio binario", ovvero attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, nonché attraverso l'integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell'adozione ed esecuzione delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.
2. Allo scopo di cui al comma 1 istituisce l'Ufficio garante di genere, la cui responsabilità è affidata a un dirigente dell'Assessorato alla solidarietà, con la funzione di integrare la dimensione di genere e di fornire una valutazione di merito sui programmi e gli atti di indirizzo regionali, con riferimento all'applicazione dei principi di pari opportunità e della dimensione di genere in tutti i principali atti regionali. L'Ufficio garante di genere svolge, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della presente legge, riconducendone i risultati all'interno del bilancio di genere.
3. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge è prevista l'integrazione funzionale tra il "Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale", creato attraverso il progetto WEFNET, cofinanziato dal Programma d'iniziativa comunitaria (PIC) INTERREG III B CADSES, di cui l'Assessorato al lavoro è capofila, l'Ufficio garante di genere e le istituzioni regionali di parità al fine di accrescere le conoscenze e le capacità progettuali di amministratori di enti pubblici e di operatori impegnati nella promozione delle politiche di genere. Il Centro risorse regionale per le donne, coordinato dall'Ufficio garante di genere, rappresenta il momento di raccordo delle istituzioni di parità regionali ed è composto dalla Commissione pari opportunità, dalla Consulta femminile, dalla Consigliera di



LEGGE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia (21 marzo 2007 n. 7) e gli strumenti di attuazione

parità regionale, dal Comitato pari opportunità della Regione Puglia e dal Gruppo di animazione delle pari opportunità per i fondi strutturali.

4. Il Centro risorse regionale per le donne svolge attività di informazione, animazione, raccordo con gli organismi di parità del territorio e supporto alla progettazione rivolta in particolare agli organismi di parità, ai servizi di consulenza rivolti alle donne, anche con l'obiettivo di promuovere progetti di sviluppo locale che favoriscano l'inserimento delle donne nella vita economica e sociale.
5. Il Centro risorse regionale per le donne all'atto del proprio insediamento si dota di apposito regolamento di organizzazione.
6. Il Centro risorse regionale per le donne predispone annualmente la relazione sull'attività svolta e il documento programmatico per l'anno successivo attraverso le modalità definite dall'articolo 22.

Art. 18

(Azioni positive per le pari opportunità)

1. La Regione persegue una politica di pari opportunità fra uomini e donne nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo della carriera e adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e una concreta partecipazione delle donne a occasioni di avanzamento professionale per favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
2. I piani di azioni positive sono redatti dal Comitato pari opportunità della Regione Puglia, hanno durata triennale e sono diretti specificamente a:
 - a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favoriscono il riequilibrio della presenza femminile in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;
 - b) valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza;
 - c) offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera;
 - d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità;
 - e) promuovere agevolazioni per familiari dei portatori di disabilità.
3. La Regione favorisce la diffusione del piano di azioni positive tra gli enti locali pugliesi attraverso il Centro risorse regionale per le donne di cui all'articolo 17 e le Consigliere di parità regionali e provinciali. A tale scopo, riconosce tra gli indicatori per la concessione di incentivi per la gestione associata, di cui all'articolo 7 della l.r.19/2006, il principio delle pari opportunità di genere.

Art. 19

(Bilancio di genere)

1. La Regione nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione e al rendiconto finanziario inserisce il bilancio di genere come strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e donne.

2. Allo scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale affida all'Ufficio garante di genere, che può essere affiancato da esperti in materia, la valutazione di genere sui documenti di bilancio.

3. La Regione favorisce la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali pugliesi attraverso l'attività di animazione, sensibilizzazione e informazione del Centro risorse regionale per le donne. A tale scopo riconosce tra gli indicatori per la concessione di incentivi per la gestione associata, di cui all'articolo 7 della l.r.19/2006, il principio delle pari opportunità di genere.

Art. 20

(Statistiche di genere)

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 21

(Rapporto annuale sulla condizione femminile)

1. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso il Centro risorse regionale per le donne e con il supporto dell'Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES), a titolo gratuito, un rapporto annuale sulla condizione delle donne in Puglia che non solo documenti la condizione economica e lavorativa delle donne, ma rilevi i fenomeni di violenza e abuso contro le donne, i fenomeni di discriminazione multipla e analizzi la condizione delle donne immigrate. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale e inviato agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.

Art. 22

(Albo delle associazioni e dei movimenti femminili)

1. È istituito presso il Settore sistema integrato dei servizi sociali dell'Assessorato alla solidarietà, l'albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e delle cooperative non profit di genere.
2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le associazioni, i movimenti, le organizzazioni femminili e le cooperative non profit di genere che abbiano sede operativa nel territorio pugliese e il cui statuto o atto costitutivo preveda attività finalizzate a contribuire all'effettiva attuazione del principio di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, diffondendone i principi, promuovendo e valorizzando la condizione femminile.
3. L'iscrizione, che avviene annualmente previa pubblicazione di un bando regionale, è condizione necessaria per:
 - a) ottenere contributi e/o finanziamenti regionali, in caso di associazioni regolarmente costituite;
 - b) usufruire di iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca.
4. La Giunta regionale, con propria delibera di indirizzo al Settore sistema integrato dei servizi sociali, definisce:
 - a) i criteri per la formazione dell'albo;
 - b) i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione e i requisiti che devono possedere;
 - c) le modalità per l'iscrizione;
 - d) le modalità di cancellazione dall'albo.



5. Il Centro risorse regionale per le donne convoca, con cadenza almeno annuale, l'assemblea regionale delle associazioni e dei movimenti femminili iscritti all'albo regionale ai fini della predisposizione e discussione della relazione annuale dell'attività svolta e del documento programmatico per l'anno successivo di cui all'articolo 17.

Art. 23

(Comunicazione istituzionale)

1. La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:
 - a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;
 - b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine positiva;
 - c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.
2. I criteri previsti al comma 1 devono essere integrati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione come condizione vincolante alla finanziabilità delle stesse attività..

Art. 24

(Funzione del Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito dell'attività di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazione, esercita attività di monitoraggio sull'informazione locale e sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica con il compito di evidenziare eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio regionale.

TITOLO V RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DELLE DONNE

Art. 25

(Rappresentanza delle donne nella vita politica e sociale)

1. La Regione, al fine di sostenere attivamente il principio della partecipazione democratica tra i sessi nella vita politica e sociale, sia nelle competizioni elettorali che nell'assegnazione degli incarichi di propria competenza, promuove:
 - a) l'adozione, da parte dei partiti politici, di piani di azione che includano le misure e le azioni che devono essere adottate per garantire il rispetto della previsione del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). A tale scopo, la Giunta regionale con atto di indirizzo, disciplina l'utilizzo delle risorse versate dai partiti e dai movimenti politici in ragione del mancato rispetto della previsione di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 2/2005;
 - b) l'istituzione da parte delle pubbliche amministrazioni delle commissioni permanenti per le pari opportunità in

seno agli organi legislativi di ciascun ente, composti dai consiglieri di maggioranza e minoranza e in cui siano rappresentati entrambi i generi affinché svolgano funzioni di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta sugli atti fondamentali di competenza degli organi cui è demandata la funzione legislativa;

- c) l'istituzione della Rete regionale delle elette quale organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica;
 - d) la costituzione di una banca dati di curricula delle donne, presso l'Ufficio garante di genere, per facilitare l'individuazione delle professionalità più idonee a ricoprire gli incarichi di direzione di competenza della Giunta regionale.
2. La Regione, in presenza di una persistente condizione di sottorappresentanza del genere femminile e nel rispetto di criteri obiettivi di comparazione, può assicurare alle donne una quota non superiore al 50 per cento nelle nomine di propria competenza e dei propri enti strumentali, nonché nell'affidamento degli incarichi.

Art. 26

(Qualità della presenza delle donne nel mondo del lavoro e nella vita economica)

1. La Regione promuove presso il sistema imprenditoriale pugliese l'adozione di piani per l'uguaglianza di genere nelle imprese, in grado di declinare il principio di responsabilità sociale secondo principi di pari opportunità, producendo elementi di innovazione del modello imprenditoriale. Tali piani sono elaborati con il concorso delle associazioni sindacali e datoriali e da queste monitorati.
2. La Giunta regionale promuove politiche premiali per le imprese che adottino tali piani attribuendo il "marchio di genere" secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
3. La previsione del punteggio premiale a favore delle imprese di cui al comma 2 è assicurata dal controllo preventivo dell'Ufficio garante di genere sulla documentazione di gara.
4. La Regione promuove, altresì, l'iniziativa economica delle donne, con particolare riguardo alle donne immigrate, attraverso appositi sistemi di incentivazione, quali ad esempio l'istituzione di un fondo di garanzia per l'imprenditoria femminile, il microcredito e l'adozione di iniziative volte a migliorarne il rapporto con il sistema creditizio.
5. La Regione si impegna a promuovere l'integrazione e le pari opportunità per le donne immigrate mediante la creazione di centri interculturali che ne contrastino l'isolamento sociale e culturale e stabilisce politiche premiali per iniziative private che ne promuovano l'occupazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio garante di genere, relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Puglia, con un'informativa alla



Commissione competente.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:
 - a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;
 - b) i risultati ottenuti dalla Giunta regionale, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle politiche di genere;
 - c) le attività di promozione e informazione promosse e adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle politiche di genere;
 - d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati, con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziare.
3. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della Commissione consiliare competente.

Art. 28

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse vincolate statali e comunitarie da imputare ai seguenti capitoli di nuova istituzione di entrata e di spesa:

UPB. 7.1.1 - "Interventi regionali in materia di servizi socio-assistenziali"

Capitoli di entrata

- (CNI) Trasferimenti in conto capitale per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (risorse FESR 2007-2013 assegnate Asse "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" per la linea di intervento "Interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro");
- (CNI) Trasferimenti di parte corrente per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (articolo 28 della l. 53/2000; l. 296/2006- articolo 1, com-

ma 1250 e seguenti;

- (CNI) Trasferimenti in conto capitale per interventi per la conciliazione vita-lavoro nel sistema privato (risorse FESR 2007-2013 assegnate Asse "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" per la linea di intervento "Interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro");
- (CNI) Trasferimenti di parte corrente per interventi per la conciliazione vita-lavoro nel sistema privato (articolo 9 della l. 53/2000; l. 296/2006 - articolo 1, comma 1250 e seguenti).

Capitoli di spesa

- (CNI) Spese in conto capitale per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (risorse FESR 2007-2013 assegnate Asse "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" per la linea di intervento "Interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro");
- (CNI) Spese correnti per la realizzazione dei piani degli orari delle pubbliche amministrazioni (articolo 28 della l. 53/2000; l. 296/2006 - articolo 1, comma 1250 e seguenti);
- (CNI) Spese in conto capitale per interventi per la conciliazione vita-lavoro nel sistema privato (risorse FESR 2007-2013 assegnate Asse "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" per la linea di intervento "Interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro");
- (CNI) Spese correnti per interventi per la conciliazione vita-lavoro nel sistema privato (articolo 9 della l. 53/2000; l. 296/2006 - articolo 1, comma 1250 e seguenti).

2. Alla relativa quantificazione si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2007.
3. Gli effetti finanziari della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pietro Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luciano Mineo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AULA E RESOCNTAZIONE
(Silvana Vernola)

È estratto del verbale della seduta dell'8 marzo 2007 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pietro Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Luciano Mineo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AULA E RESOCNTAZIONE
(Silvana Vernola)



Regolamento Regionale n. 21 dell'11 novembre 2008 “Regolamento per la predisposizione e l’attuazione dei pianiterritoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno alle banche dei tempi”

TITOLO I Oggetto e Defnizioni

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia” con particolare riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi ai Comuni in forma singola e associata ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (di seguito ambito territoriale) per la predisposizione e l’attuazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi di cui all’articolo 27 della l. 53/2000, nonché per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Art. 2 (Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi)

Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi (di seguito denominato PTTS) si configura come uno specifico strumento di pianificazione territoriale, volto a razionalizzare l’organizzazione dei tempi della città e a migliorare le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi, attraverso la qualificazione dei programmi di azione per lo sviluppo economico, lo sviluppo urbano sostenibile e l’inclusione sociale, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente.

Il PTTS interviene a regolare i tempi e le modalità di gestione e di fruizione degli spazi delle città, guardando almeno ai seguenti ambiti:

- servizi pubblici comunali e delle altre istituzioni pubbliche;
- servizi sociali e sociosanitari, di cura, di aggregazione, socio-educativi, di conciliazione;
- servizi commerciali pubblici e privati;
- contesti produttivi nei settori primario, secondario e terziario;
- servizi di trasporto e per la mobilità lenta e sostenibile nelle città;
- servizi culturali e ludico-ricreativi per le diverse fasce di età;
- servizi dell’istruzione e formativi.

A tale scopo il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi deve risultare compatibile con i principi ed i criteri della programmazione comunitaria e nazionale nonché essere riconducibile e coerente con i seguenti strumenti di programmazione approvati in sede definitiva:

- Piani Urbanistici Generali e di attuazione

- Piano del traffico e della mobilità urbana
- Piani Sociali di Zona e Piani di attuazione territoriale per i servizi sanitari (PAT)
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
- Piani strategici di area vasta
- Programmi di Iniziativa Comunitaria
- Piani e programmi in materia di sviluppo turistico

Art. 3 (Banche dei tempi)

Le Banche dei Tempi, ai sensi dell’articolo 27 della l. 53/2000, sono associazioni promosse e/o sostenute da enti locali per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.

TITOLO II Interventi a sostegno della progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi

Art. 4 (Contributi regionali per il finanziamento degli Studi di Fattibilità per la progettazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi)

La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 7, concede contributi per il finanziamento di Studi di Fattibilità con l’obiettivo di definire e promuovere la sperimentazione di politiche, strategie e linee d’azione per favorire il coordinamento dei tempi e degli orari a livello di ambito territoriale.

Gli interventi da ammettere al finanziamento saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica.

Art. 5 (Soggetti beneficiari)

Possono accedere ai contributi regionali di cui all’articolo precedente i Comuni della Regione Puglia, associati in forma di ambito territoriale, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 della L.R. 7/2007.

La domanda di finanziamento deve essere presentata dal Coordinamento Istituzionale dell’ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata, previa approvazione dello stesso da parte di ciascun Comune costituente l’ambito.



LEGGE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia (21 marzo 2007 n. 7) e gli strumenti di attuazione

È consentita, sia nella fase di progettazione che in quella attuativa, la partecipazione di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, altri soggetti pubblici, soggetti privati di produzione e di servizi, in qualità di partner non percettori di risorse finanziarie pubbliche.

Le Amministrazioni provinciali partecipano ai tavoli di concertazione, concorrono alla realizzazione dei corsi di qualificazione e di formazione del personale degli enti locali coinvolto nella progettazione dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi e nella loro attuazione e, attraverso i Centri Risorse per le Famiglie contribuiscono alla realizzazione del monitoraggio quali-quantitativo degli interventi e attivano interventi per la raccolta e la diffusione di buone pratiche.

È ammessa la presentazione di un solo studio di fattibilità per Ambito Territoriale.

Art. 6 (Iniziative ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al presente Titolo, Studi di fattibilità per la realizzazione di piani territoriali dei Tempi e degli Spazi, contenenti i seguenti elementi:

1. organizzazione di un sistema di governo delle politiche spazio – temporali (Ufficio dei Tempi e degli Spazi);
2. la conoscenza della realtà cittadina, dei vincoli e delle opportunità, attraverso l'analisi dei bisogni, l'individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni;
3. la predisposizione di interventi e di sperimentazioni mirate;
4. i meccanismi di attivazione dei soggetti sociali (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, terzo settore, altri soggetti pubblici) in conformità con le forme di progettazione partecipata di cui al regolamento regionale n. 4/2007;
5. le risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità economica delle stesse;
6. la strategia di comunicazione.

Il prodotto finale di ciascuno Studio di Fattibilità consiste nella definizione puntuale degli interventi che andranno a comporre il Piano dei Tempi e degli Spazi dell'area territoriale di riferimento, di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento, nonché nella individuazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a dare attuazione agli interventi medesimi attraverso protocolli di intesa che definiscano ruoli e partecipazione finanziaria di ciascun ente pubblico e privato.

Art. 7 (Spese Ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, relative alle seguenti voci di costo:

- spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati a quanto previsto al punto 3 del precedente articolo 6 nella misura massima del 10% del valore del progetto;
- spese relative all'organizzazione di incontri, forum, anche on line, focus group e consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche per la elaborazione dello studio di fattibilità e per la stesura del Piano;

- spese di comunicazione e promozione degli interventi previsti dallo studio;
- spese per la formazione del personale dipendente da coinvolgere nella progettazione ed attuazione del Piano;
- acquisto di software e servizi informatici per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;
- spese generali nella misura massima del 4% del valore del progetto.

Per ogni voce di spesa che preveda l'impegno di personale dipendente è necessario indicare il costo orario lordo.

Art. 8 (Entità del contributo)

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto di fattibilità è pari a:

- Euro 30.000 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 50.000 abitanti;
- Euro 40.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è inferiore a 100.000 abitanti;
- Euro 60.000,00 per ambiti territoriali la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.

Per la individuazione della popolazione residente si fa riferimento alla rilevazione ISTAT 2001.

È ammessa la possibilità di co-finanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall'Ente richiedente.

Art. 9 (Criteri di valutazione e selezione dei progetti)

Un'apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e composta da personale regionale, valuterà ciascuna domanda di finanziamento procedendo in primo luogo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 5 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;
- redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.

Nel corso della valutazione la Commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.

La predetta Commissione provvederà successivamente all'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione di seguito indicati, che tengono conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007 con accanto il punteggio massimo attribuibile:

- a) Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le azioni che si in-



tendono realizzare, nonché rilevanza dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 10 della l.r. 7/2007: max punti 18

- b) Grado e modalità di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organizzazioni sindacali e datoriali, altre PA, terzo settore, ecc.): max punti 15
- c) Grado coerenza esterna con gli altri strumenti di programmazione locale e regionale: max punti 12
- d) Metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi: max punti 10
- e) Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell'intervento: max punti 10
- f) Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare: max punti 10
- g) Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati: max punti 5
- h) Grado di applicazione delle pari opportunità: max punti 5
- i) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte): max punti 5

Art. 10

(Presentazione della domanda)

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it.

Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura "Progetto di Fattibilità per il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi" e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie (III piano) – via Caduti di tutte le Guerre n. 15, 70126 BARI.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno contenute nell'Avviso Pubblico.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 11

(Graduatoria e concessione del contributo)

La Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 9

formularà la graduatoria unica delle domande ammesse alla fase valutativa.

La graduatoria unica è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Saranno ammissibili al finanziamento le proposte che in sede di valutazione conseguiranno un punteggio pari ad almeno 60 punti.

L'atto di concessione dei contributi sarà adottato con apposita determinazione del Dirigente di Settore, nei limiti delle risorse che a tale scopo saranno assegnate dall'Avviso Pubblico.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 13, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

La graduatoria resterà aperta per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.

Art. 12

(Durata e Modalità di erogazione del contributo)

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 4 che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, entro due mesi dalla scadenza originariamente prevista.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 40% del costo dell'intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
- seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
- saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e una relazione dettagliata sulle attività svolte, nonché degli elementi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 6 del presente regolamento da presentarsi a cura del soggetto beneficiario.

Art. 13

(Varianti e revoche)

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione, previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:

1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio



personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

Art. 14

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.

Essi sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12.

Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

TITOLO III **Interventi a sostegno della attuazione** **e gestione dei Piani dei Tempi e degli Spazi**

Art. 15

(Contenuti dei Piani)

Ciascun Piano deve contenere nel dettaglio:

- Ambito territoriale di applicazione;
- Esigenze e criticità alle quali si intende dare risposta;
- Finalità generale e obiettivi specifici;
- Misure previste per raggiungere gli obiettivi;
- Risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti;
- Partenariato attivato e attori coinvolti;
- Target di destinatari per le singole azioni previste;
- Adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
- Modalità di integrazione con gli interventi ed i servizi del sistema integrato di welfare locale, con particolare riguardo ai Piani di Zona e ai Piani di Distretto;
- Meccanismo di raccordo del Piano con gli altri strumenti di programmazione locale di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- Modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;
- Azioni di informazione e comunicazione previste per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi da adottare.

Il Piano deve uniformarsi ai criteri generali di cui all'art. 9 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, con particolare riguardo ai seguenti:

- a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;
- b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per ar-

ticolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della l.r. 19/2006;

- c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;
- e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;

Art. 16

(Approvazione e finanziamento dei Piani dei Tempi e degli Spazi)

1. Il Piano è adottato in prima istanza dal Coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata ed inviato a ciascun Comune dell'ambito territoriale per l'approvazione.
2. Ciascun Comune approva il piano previa acquisizione del parere obbligatorio dei comitati di pari opportunità, degli enti pubblici e privati interessati dagli interventi del piano stesso.
3. Il Piano è deliberato dal Coordinamento istituzionale dell'ambito territoriale o altro organismo istituito per la gestione associata. Al fine di dare attuazione al Piano, il soggetto di cui all'art. 5 del presente regolamento sottoscrive una Convenzione, ai sensi dell'art. 30 della legge 267/2000 e della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, con la Regione Puglia, la Provincia di competenza e tutte le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti e degli interventi contenuti nel piano stesso.
4. I piani redatti in conformità ai requisiti di cui al comma precedente potranno essere presentati entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il Gruppo di Lavoro interassessorile di cui al comma 4 dell'art. 4 della l.r. 7/07 procederà alla valutazione dei Piani presentati verificando che le modalità attuative siano fondate sul almeno cinque delle tipologie di intervento prioritarie stabilite dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 7 del 21 marzo 2007.
6. Ai fini dell'assegnazione dei contributi sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento.
7. La Convenzione è approvata con Decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Gli interventi e i progetti previsti dalla Convenzione saranno finanziati attraverso le risorse individuate all'interno del P.O. FESR e FSE Puglia 2007-2013 e attraverso altre disponibilità finanziarie individuate nell'ambito dei fondi FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).
9. Lo schema di convenzione conterrà, tra gli altri elementi, i soggetti coinvolti, l'elenco degli interventi, il piano finanziario, il cronoprogramma degli interventi, le spese ammissibili e i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute.



Art. 17
(Interventi ammissibili)

Sono considerati ammissibili le seguenti linee di intervento:

A - ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI PER I CITTADINI E OSPITI TEMPORANEI

Interventi per assicurare armonizzazione ed estensione degli:

- orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico.
- orari dei servizi pubblici socio-educativi, assistenziali e sanitari
- orari di biblioteche, musei ed enti culturali
- orari, frequenze e percorsi dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed
- interurbano

Interventi per assicurare l'armonizzazione degli:

- orari delle attività economiche (commerciali, artigiane, terziarie ecc.);
- orari degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti

B - ANIMAZIONE DEGLI SPAZI URBANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI

- Interventi volti a garantire la convergenza locale delle politiche per la riqualificazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei contesti urbani, con specifico riferimento alle aree "sensibili" ed alle fasce più deboli della popolazione
- la promozione di forme di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita pubblica
- il potenziamento delle politiche e dei servizi di inclusione ed integrazione socioculturale nelle aree metropolitane e nei centri e sistemi urbani della regione il potenziamento delle strategie di sviluppo più equilibrato dei centri urbani riducendo le dicotomie tra le aree di concentrazione dello sviluppo e dell'attrattività e le aree più marginali all'interno di un medesimo territorio
- l'incremento dei livelli di sicurezza, qualità della vita e vivibilità nelle aree di maggiore degrado sociale o di criticità ambientale
- sostenere la gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica (IAT), al fine di migliorare il servizio a vantaggio di visitatori e residenti e per migliorare l'offerta complessiva, con l'obiettivo di allungare il tempo medio di permanenza del turista;
- realizzare un calendario condiviso di attività, cui dare adeguata informazione, per incentivare la conoscenza e la fruizione degli aspetti culturali e identitari del territorio e delle comunità locali, nonché con l'obiettivo di rivitalizzare i luoghi di socializzazione (principalmente i centri storici).

C - E-GOVERNMENT E SERVIZI PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- Interventi di supporto alla diffusione dell'utilizzo dei servizi della RUPAR da parte degli enti pubblici rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la fruizione;
- Informatizzazione dei servizi interni ed esterni delle amministrazioni pubbliche garantendo l'interoperabilità e la cooperazione tra i diversi settori attraverso la RUPAR;
- Attivazione e integrazione del sistema dei Centri di Accesso Pubblici, dal punto di vista tecnologico, logistico e funzionale, localizzazione in luoghi di facile accesso e predisposizione dei relativi piani di comunicazione per diffonderne la conoscenza e la fruizione;

- Interventi di integrazione tecnologica per consentire l'accesso ai servizi da parte delle categorie sociali a più alto rischio di esclusione (anziani, diversamente abili ed immigrati);
- Costruzione della infrastrutturazione immateriale della rete del welfare d'accesso per l'accoglienza e l'orientamento, differenti dall'e-health, attraverso l'impiego delle nuove tecnologie per la sperimentazione delle reti di trasmissione di dati e per l'operatività integrata tra Comuni e ASL, tra Porte Uniche di Accesso e UVM e tutti gli altri soggetti della rete di offerta.

Art. 18
(Premialità connesse all'adozione del piano degli orari e degli spazi)

Agli ambiti territoriali che sottoscrivono la convenzione di cui all'articolo 16 del presente regolamento viene conferito il marchio "Ambito amico delle famiglie".

Il conferimento di tale marchio consente l'accesso ad una premialità nell'erogazione delle risorse connesse all'attuazione del Piano Sociale di Zona nella misura dello 0,5% in più della dotazione finanziaria ordinariamente trasferita, secondo le disposizioni del Piano Sociale Regionale.

TITOLO IV Interventi a sostegno delle Banche del Tempo

Art. 19
(Contributi regionali per la costituzione di Banche del Tempo)

La Regione Puglia eroga contributi per promuovere e sostenere la nascita di Banche del Tempo sul territorio regionale.

Gli interventi programmati saranno realizzati attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica.

Art. 20
(Soggetti beneficiari)

Possono accedere ai contributi regionali in qualità di Gruppi promotori di Banche dei Tempi i seguenti organismi, anche in forma associata, aventi sede operativa in Puglia:

- a) Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui alla L. n. 383/2000 e dalla L.R. 39/2007;
- b) Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla L. n. 266/1991 e L.R. n. 11/1994;
- c) Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
- d) Ordini professionali;
- e) Cooperative sociali;
- f) Organismi istituzionali di parità;
- g) dopolavoro aziendali.

Potranno altresì presentare proposte le associazioni di promozione sociale e di volontariato che abbiano avanzato istanza di iscrizione nei registri regionali, in data antecedente alla pubblicazione sul BURP degli Avvisi pubblici per la concessione del contributo, e la cui pratica non sia stata ancora perfezionata. La concessione del finanziamento, per tali organismi, sarà subordinata all'iscrizione nei rispettivi registri regionali.



LEGGE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia (21 marzo 2007 n. 7) e gli strumenti di attuazione

Tali organismi, per la presentazione dei progetti dovranno coordinarsi con gli Ambiti Territoriali di riferimento di cui all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 per la verifica della coerenza e l'armonizzazione degli interventi previsti con la programmazione sociale di zona.

Gli Enti Locali possono aderire e sostenere una Banca del Tempo attraverso:

- partecipazione diretta – nomina di un proprio rappresentante in seno al Gruppo promotore di cui alla precedente lettera a);
- partecipazione indiretta – attraverso la stipula di convenzioni che prevedano la messa a disposizione di beni e servizi e la fruizione di scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari della Banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Ogni associazione o raggruppamento potrà candidare al finanziamento massimo n. 2 progetti su due diverse province, dove ha sede operativa.

Art. 21

(Contributi dei progetti)

Sono ammissibili ai contributi regionali di cui al presente Titolo Progetti per la costituzione e il sostegno delle Banche dei Tempi così come definite all'art. 3 del presente regolamento.

I progetti devono indicare nel dettaglio:

- a) l'area territoriale di riferimento
- b) gli obiettivi da perseguire
- c) I risultati attesi
- d) Una breve descrizione delle modalità di organizzazione interna dei servizi
- e) Le attività ed i servizi da realizzare
- f) Il cronoprogramma delle attività
- g) Il piano di animazione territoriale, promozione e diffusione dell'intervento
- h) L'identificazione delle condizioni di successo della fase di start-up e della conduzione a regime della banca del Tempo
- i) l'insieme dei soggetti pubblici e privati aderenti all'iniziativa, con la descrizione del ruolo e del contributo di ciascun partner.

Art. 22

(Spese ammissibili)

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente titolo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico da parte della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione e gestione di una Banca del Tempo, relative alle seguenti voci di costo:

- spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati alla costituzione di una Banca del Tempo nella misura massima del 10% del valore del progetto;
- spese relative all'organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti coinvolti nel progetto;
- spese di consulenze specialistiche direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
- spese generali nella misura massima del 5% del valore del progetto;

- attrezzature multimediali per attività didattiche e di laboratorio;
- rimborsi spese del personale volontario impiegato per il funzionamento della Banca del Tempo;
- costi di gestione direttamente connessi allo svolgimento delle attività
- costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto riferite al ciclo di vita del medesimo
- altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto
- licenze d'uso di sistemi operativi direttamente imputabili alle attività di progetto
- costi connessi alla comunicazione e diffusione dei risultati.

Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente.

La condizione di soggetto Iva o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del beneficiario del finanziamento.

Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:

- IVA se non dovuta;
- Spese per imposte e tasse;
- Spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
- Spese notarili;
- Spese relative all'acquisto di scorte;
- Spese relative all'acquisto di forniture usate;
- Spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria;
- Spese inerenti attività di formazione.

Le tariffe per consulenze specialistiche non potranno superare i 450,00 euro lorde per giornata di prestazione.

Art. 23

(Entità del contributo)

Il contributo massimo concedibile per ciascun intervento è pari ad euro 50.000,00.

È ammessa la possibilità di co-finanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall'Ente richiedente.

Art. 24

(Criteri di valutazione e selezione dei progetti)

L'istruttoria formale delle proposte ricevute verrà espletata dalla Responsabile del Procedimento che avrà facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione presentata a corredo delle proposte.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 20 del presente regolamento;
- consegnati oltre i termini indicati;
- pervenuti con modalità diverse da quelle riportate nel presente paragrafo;
- privi delle diciture identificative sul plico di consegna;
- non corredati dalla documentazione richiesta nel presente paragrafo;



- redatti su modulistica difforme da quella allegata al presente regolamento.

Un'apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore, valuterà le domande in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi in relazione a quanto indicato nei precedenti artt. 5, 6 e 7.

Nel corso della valutazione la commissione ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni che dovranno essere fornite dai soggetti richiedenti entro il termine di 15 gg. a pena di esclusione dalla procedura di valutazione.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sulla base delle valutazioni effettuate e tenuto conto delle priorità stabilite dal comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.7 del 21 marzo 2007 sarà formulata una graduatoria unica per tutte le domande di finanziamento, previa attribuzione di un massimo di 100 punti, così suddivisi:

- j) Completezza e coerenza interna della proposta progettuale tra gli obiettivi dell'intervento e le azioni che si intendono realizzare: max punti 20
- k) Innovatività delle metodologie e delle soluzioni proposte, rilevanza e/o originalità dei risultati attesi in rapporto alle problematiche che intende affrontare: max punti 10
- l) Esemplarità e trasferibilità ovvero possibilità di effettiva realizzazione di esperienze e di diffusione dei risultati: max punti 10
- m) Grado di coinvolgimento nel progetto del partenariato sociale e istituzionale (organismi sindacali, datoriali, terzo settore, ecc.): max punti 10
- n) Efficacia delle metodologie di comunicazione e sensibilizzazione in relazione al target degli interventi: max punti 10
- o) Completezza della proposta progettuale, dettaglio del piano economico del progetto e criteri di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione dell'intervento: max punti 20
- p) Grado di applicazione delle pari opportunità: max punti 5
- q) Qualità e adeguatezza dell'organizzazione prevista (modello organizzativo, professionalità coinvolte, esperienza progressa): max punti 10

Art. 25

(Presentazione della domanda)

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione Puglia Assessorato alla Solidarietà, scaricabile dal sito internet www.regione.puglia.it.

Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura "Progetto per la realizzazione di Banche dei Tempi" e dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie III piano – via Caduti di tutte le Guerre, 70126 BARI.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno contenute nell'Avviso Pubblico.

La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.

Art. 26

(Graduatoria e concessione del contributo)

La graduatoria è formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 24 ed è approvata con determinazione del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno previste per l'Avviso Pubblico, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 28, la Regione Puglia potrà provvedere con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

I progetti ammessi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base delle predette graduatorie.

Le graduatorie resteranno aperte per lo scorrimento qualora vengano individuate ulteriori risorse finanziarie e fino alla pubblicazione di un ulteriore Avviso.

Art. 27

(Durata e Modalità di erogazione del contributo)

I progetti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall'approvazione degli stessi, salvo proroghe, non superiori a mesi 3, che dovranno essere espressamente autorizzate dal Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 40% del costo dell'intervento alla comunicazione formale di avvio del progetto;
- seconda tranche pari al 50% su dimostrazione dell'avvenuta realizzazione, sulla base del programma proposto, del 50% delle attività previste;
- saldo del 10%, a seguito di approvazione della rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte da parte del soggetto beneficiario.

Art. 28

(Varianti e revoche)

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione previa esplicita approvazione da parte del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il contributo sarà soggetto a revoca nei seguenti casi:

1. il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;



2. il progetto non abbia effettivo inizio entro il tempo massimo di tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP o non si concluda entro dodici mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

Art. 29

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

I beneficiari sono tenuti a realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione nei limiti e secondo le modalità di realizzazione descritte nei progetti approvati.

I beneficiari sono, altresì, tenuti a presentare idoneo resoconto sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti secondo quanto previsto dal precedente articolo 28.

Il corretto rendiconto costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

Art. 30

(Monitoraggio e valutazione degli interventi)

L'Ufficio Garante di Genere realizza il monitoraggio qualitativo degli interventi di cui al presente regolamento individuando gli strumenti più idonei all'uso, raccordandosi con i Centri Risorse per le Famiglie per la raccolta dei dati e la diffusione delle buone pratiche.

Ai sensi dell'art. 27 della l.r. 21 marzo 2007 n. 7, l'Ufficio Garante di Genere trasmette una relazione annuale alla Giunta Regionale in merito allo stato di avanzamento e ad i risultati prodotti dagli interventi realizzati in attuazione del presente regolamento.

La Giunta Regionale, relaziona annualmente al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del rapporto annuale sulla condizione femminile in Puglia, con un'informativa alla Commissione competente.

La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali documenti consiliari che ne concludono l'esame sono resi pubblici, con le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente della Commissione consiliare competente.



Linee guida regionali per la predisposizione degli studi di fattibilità per la progettazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi

(Del. G.R. n. 1267 del 21.07.2009)

PREMESSA E DEFINIZIONI

Le presenti Linee Guida rappresentano lo strumento che la Regione Puglia mette a disposizione dei Comuni che intendono realizzare il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi di pubblico interesse.

Per il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi di pubblica utilità, la Regione Puglia finanzia, per la prima volta, Studi di Fattibilità per la progettazione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi, con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione di politiche, strategie e linee d'azione in materia.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Quadro di riferimento nazionale

Il quadro di riferimento normativo nazionale è costituito dalle seguenti leggi e norme:

- Art. 36 della Legge 142/1990 "Ordinamento delle Autonomie Locali" che attribuisce al Sindaco competenze di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, dell'artigianato e della pubblica amministrazione, degli esercizi commerciali al fine di armonizzare le esigenze complessive dei cittadini, utenti e lavoratori.
- Legge 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
- legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- Decreto 15 maggio 2001 "Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Quadro di riferimento regionale

In attuazione del disposto dell'articolo 22 della legge n. 53/00, la Regione Puglia è intervenuta con la legge 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", prevedendo all'articolo 28 tra i compiti della Regione Puglia la promozione delle iniziative sperimentali per sostenere percorsi di armonizzazione dei tempi e degli orari delle città con i tempi di cura della famiglia, in particolare con riferimento all'organizzazione dei tempi delle attività amministrative al servizio dei cittadini e dei centri di conciliazione.

Con la legge n. 7 del 21 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" sono state definite le norme per il coordinamento comunale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche su tre livelli,

regionale-provinciale-locale, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

L'ultimo intervento normativo regionale è avvenuto l'11 novembre 2008, con l'approvazione del regolamento attuativo della legge 7/2007, il regolamento regionale n. 21/2008 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per promuovere la progettazione e l'adozione dei Piani Territoriali dei Tempi e degli Spazi nelle città (P.T.T.S.) e che costituisce la base di partenza per queste linee guida. La normativa di riferimento regionale è quindi rappresentata da:

- Art. 28 legge Regione Puglia n. 19/2006 "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro e armonizzazione dei tempi delle città"
- Legge Regione Puglia n. 7/2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia"
- Regolamento Regionale n. 21 dell'11 novembre 2008 "Regolamento per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n.7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, per la concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali."

A livello regionale la legge 7/2007 istituisce il Gruppo di Lavoro Interassessorile, composto dagli Assessori con delega all'urbanistica, alla sanità, ai trasporti, al lavoro e politiche formative, allo sviluppo economico, alla cultura e alla programmazione e dagli organismi di parità regionali (Ufficio Garante di Genere, Commissione pari opportunità e Consulta regionale femminile), al fine di garantire il coordinamento degli interventi in ogni settore regionale di rispettiva competenza.

Inoltre, per garantire un adeguato coinvolgimento del partenariato sociale è stato istituito nello stesso anno il Tavolo permanente di Partenariato sulle politiche di genere, composto oltre che dal suddetto Gruppo di Lavoro Interassessorile, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, datoriali e delle autonomie locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni regionali di parità e dal terzo settore per individuare e porre attenzione alle problematiche relative agli orari dei servizi, pubblici e privati, alla "flessicurezza" negli ambienti di lavoro, alla presenza di nuovi o innovativi servizi di cura alla persona, etc..

GLI OBIETTIVI DEL PTTS

La legge definisce il piano territoriale degli orari quale "strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti (art. 10), anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento"

Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi si configura, quindi, come uno specifico strumento di pianificazione territoriale, redatto a livello di ambito territoriale, sulla base di una preli-



LEGGE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia (21 marzo 2007 n. 7) e gli strumenti di attuazione

minare attività di analisi del contesto di riferimento e ascolto delle istanze provenienti dal territorio.

Il PTTS ha la finalità di razionalizzare l'organizzazione dei tempi della città in funzione del miglioramento della qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, attraverso la riqualificazione della programmazione economica, dello sviluppo urbano e dei processi di inclusione sociale. La finalità ultima del PTTS è quella di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente.

MODALITÀ OPERATIVE

Il regolamento regionale n. 21 dell'11 novembre 2008 fissa criteri e modalità per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi. Per agevolare la progettazione dei Piani l'art 4 del Regolamento, prevede la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di studi di fattibilità. Lo studio di fattibilità deve prevedere tutte le azioni preliminari e propedeutiche alla progettazione del piano, definendo il percorso di concertazione istituzionale e di partenariato sociale da attivare. In particolare, lo studio di fattibilità deve definire e descrivere strategie e linee d'azione da realizzare per progettare il Piano territoriale degli Orari, attraverso:

- la creazione dell'Ufficio dei Tempi e degli Spazi della città, quale struttura interna all'amministrazione con funzione di gestione, consulenza e coordinamento degli interventi, che in una prima fase si occuperà di promuovere indagini e ricerche di mercato;
- l'analisi del contesto di riferimento attraverso un'analisi dei fabbisogni, l'individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni;
- i meccanismi di costruzione del partenariato istituzionale e sociale coinvolto nell'intervento attraverso la predisposizione di protocolli d'intesa che definiscano ruoli e partecipazione finanziaria di ogni soggetto partner;
- l'individuazione e definizione delle risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità economica del Piano, con riferimento sia ai corsi di qualificazione e riqualificazione del personale dipendente impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi sia ai consulenti ed agli esperti nelle diverse materie di intervento;
- la strategia di comunicazione.

L'UFFICIO DEI TEMPI E DEGLI SPAZI DELLA CITTÀ

L'Ufficio dei tempi e degli spazi deve essere una struttura operativa permanente con il compito di progettare, implementare e monitorare i PTTS e presuppone l'individuazione di un Responsabile interno all'amministrazione, cui viene assegnata la competenza in materia di tempi ed orari.

Il Responsabile dell'Ufficio dei Tempi e degli Spazi viene coadiuvato a livello operativo da uno o più funzionari dell'amministrazione comunale, individuati con apposito avviso interno di mobilità temporanea destinato al personale di categoria interessato, idoneo e motivato, e da esperti esterni individua-

ti per tramite di elenchi di esperti nella redazione dei piani degli orari e degli spazi.

In questa fase è essenziale fare leva sulla risorsa del personale interno alla/e amministrazione/i: per questo è necessario procedere alla pianificazione delle attività di formazione e aggiornamento non solo in senso operativo, cioè imparando ad usare nuovi strumenti, ma anche acquisendo la mentalità e la cultura del lavoro in rete e di gruppo. La formazione avverrà a cura delle amministrazioni provinciali, che si impegnano ad organizzare i programmi di apprendimento permanente per la garanzia di una elevata professionalità.

L'Ufficio dei Tempi potrà costituire Tavoli di Concertazione Locale intercomunali e provinciali, composti da risorse umane operative nelle rispettive organizzazioni di provenienza, che aggiungeranno ai propri compiti ordinari quelli attribuiti dal gruppo di lavoro.

Il programma di lavoro dell'Ufficio dei Tempi e degli Spazi avrà una dimensione pluriennale, ed i suoi contenuti dovranno essere adeguatamente diffusi attraverso un piano di comunicazione efficace, con la finalità di renderlo pienamente accessibile e condiviso dalla cittadinanza, attraverso apposite campagne pubblicitarie, conferenze stampa, manifesti, locandine, opuscoli, ecc.. Particolare attenzione va riservata agli strumenti che possono favorire la diffusione dell'informazione e la conoscenza degli ambiti in cui un PTTS può intervenire favorendo una maggiore consapevolezza e responsabilità nei cittadini anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di un vademecum informativo sull'organizzazione dei servizi pubblici e privati della città.

Altri strumenti di diffusione culturale, quali convegni, opuscoli e campagne stampa, possono costituire un sostegno alle singole sperimentazioni nonché un mezzo utile per diffondere la cultura del tempo come risorsa e favorire una disponibilità individuale a modificare i propri ritmi di vita.

Compiti dell'Ufficio dei Tempi e degli Spazi potranno essere:

1. adattare l'orario dei servizi del Comune alle esigenze del pubblico, che in un primo periodo sarà suscettibile a variazioni post-verifiche;
2. studiare una fascia oraria di apertura comune per i servizi di maggiore interesse collettivo;
3. migliorare il funzionamento degli URP in modo tale da fornire servizi di accoglienza e orientamento negli adempimenti burocratici, favorire il trasferimento diretto dei documenti tra uffici, senza il ricorso al cittadino;
4. ridurre gli adempimenti burocratici richiesti ai cittadini e revisionare la modulistica comunale;
5. ripensare e riprogettare una nuova articolazione degli orari delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, oltre alle scuole dell'infanzia;
6. raccogliere i fabbisogni e gli orientamenti dei familiari dei bambini e degli studenti rispetto ad alcune opzioni alternative (pre-post scuola, bus scolastico, attività integrative, ecc.) finalizzato ad attivare un piano degli orari della scuola di base (0-14) per quartiere e valutarne la fattibilità;
7. promuovere l'attivazione di Banche del tempo coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio, al fine di favorire lo scambio dei servizi di vicinato, estendere la solidarietà nelle comunità locali, e incentivare iniziative di associazioni, organizzazioni ed enti che organizzano lo scambio del tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.



STUDI DI FATTIBILITÀ

Lo studio di fattibilità ha come obiettivo prioritario quello di individuare i campi di intervento per i quali si intende presentare il progetto di Piano.

Il Piano territoriale dei Tempi e degli Spazi deve necessariamente contenere le seguenti informazioni minime:

- **AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO**
- **ESIGENZE E CRITICITÀ:**
 - i punti di forza e di debolezza del sistema territoriale, identificato mediante indicatori economici e osservazioni sulle pratiche di vita quotidiana nelle diverse entità comunali;
 - La corrispondenza tra la geografia reale e quella istituzionale disegnata dal Piano Sociale di Zona;
 - I servizi disponibili: ospedalieri, assistenziali, scolastici, della mobilità, ecc.);
 - La caratterizzazione territoriale in senso produttivo e occupazionale;
 - Le caratteristiche del settore terziario;
 - Le principali caratteristiche della popolazione di riferimento: popolazione per classi di età, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, tasso di scolarità, tasso di invecchiamento della popolazione, presenza di immigrati (tutti i dati devono essere disaggregati per genere).

- **FINALITÀ E OBIETTIVI**

In merito alle finalità generali si indicano a titolo d'esempio:

- miglioramento del sistema di trasporto pubblico, per il raggiungimento dell'obiettivo;
- miglioramento del sistema dei parcheggi;
- miglioramento o creazione di nuove infrastrutture viarie;
- miglioramento e razionalizzazione della circolazione viaria anche attraverso ZTL e aree pedonalizzate;
- promozione e rafforzamento della viabilità ciclabile;
- miglioramento della segnaletica stradale di informazione e indicazione;
- miglioramento della mobilità per disabili e/o persone svantaggiate;
- razionalizzazione delle operazioni di carico e scarico merci nei centri cittadini.

Al fine di classificare e definire il sistema degli obiettivi di Piano, potrà risultare utile ricondurre gli obiettivi specifici individuati, ad uno o più Macro-obiettivi che consentono di aggregare gli interventi per alcune macro aree, come ad esempio:

- riduzione dell'inquinamento
- riduzione del traffico privato
- riduzione della congestione veicolare
- ottimizzazione della fruizione dei servizi cittadini
- tutela dei soggetti svantaggiati
- miglioramento della qualità del tempo personale
- sviluppo della socializzazione e del principio di solidarietà nella popolazione.
- rispetto ai macro-obiettivi individuati per la redazione del Piano, possono essere definiti alcuni criteri prioritari al fine di rendere omogenei i Piani all'interno del territorio regionale. In particolare:
- gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività che svolgono servizio di sportello al pubblico non devono coincide-

re, per almeno due gironi alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative e non essere distribuiti, tutti i giorni, nella stessa fascia oraria;

- gli orari dei servizi alla persona devono tener conto degli orari della maggioranza delle attività lavorative e non essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro;
- gli orari dei servizi privati commerciali, turistici, ricreativi e professionali devono essere coordinati, sentite le organizzazioni di categoria e sindacali, al fine di essere più facilmente accessibili;
- per i servizi pubblici devono essere definite modalità organizzative atte a facilitare la loro utilizzazione ed a semplificare le modalità di accesso;
- i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità e, in particolare, la mobilità dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli spostamenti di urgenza, la mobilità di persone con bambini, la mobilità nelle ore notturne;
- gli orari delle biblioteche, dei musei e degli altri centri culturali devono essere organizzati in modo da consentire la più ampia fruizione sociale;
- gli orari dei luoghi di ricreazione e svago devono tener conto delle esigenze della popolazione occupata e delle particolari esigenze di fruizione da parte di disabili, anziani, donne e altri soggetti deboli.

- **MISURE PREVISTE:** il Piano Territoriale degli orari potrà essere strutturato in linee di azione, in relazione agli obiettivi individuati ed ai settori di intervento prioritario
- **TARGET DI DESTINATARI PER OGNI INTERVENTO INDIVIDUATO**
- **RISORSE DESTINATE PER OGNI AZIONE PREVISTA**
- **PARTENARIATO ATTIVATO E ATTORI COINVOLTI**
- **ADEMPIMENTI, CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO DELLE ATTIVITÀ**
- **MODALITÀ DI INTEGRAZIONE CON I PIANI DI ZONA ED I PIANI DI DISTRETTO**
- **MODALITÀ DI RACCORDO DEL PIANO TERRITORIALE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI CON I PIANI URBANISTICI GENERALI E DI ATTUAZIONE, IL PIANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ URBANA, I PIANI DI ATTUAZIONE TERRITORIALE, I PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, I PIANI STRATEGICI DI AREA VASTA, I PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA ED I PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA DI SVILUPPO TURISTICO**
- **MODALITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO**
- **AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

PROGETTI SPERIMENTALI: MODELLI DI INTERVENTO

Linea di azione 1: Orari delle scuole

Gli orari di apertura delle scuole di ogni ordine e grado costituiscono un fattore di criticità tra i più rilevanti nell'ambito della mobilità cittadina. L'analisi dei flussi di traffico nel periodo scolastico evidenzia la stretta relazione tra il volume



degli spostamenti e le tipologie di istituti (Scuole materne, Scuole elementari e medie inferiori e Scuole medie superiori) da scegliere perché ogni categoria ha un livello di interdipendenza tra lo spostamento dei familiari e bambino, di grado differente, risultando più alto per gli asili nido, scuole dell'infanzia e scuole medie inferiori piuttosto che nelle scuole di grado secondario.

a) Obiettivi: riorganizzare e armonizzare la mobilità scolastica per ottenere benefici in termini di traffico, in particolare:

- Diluizione del traffico dell'ora di punta mattutina
- Riduzione del numero di veicoli privati in circolazione
- Soluzione delle criticità di circolazione in alcuni punti della viabilità
- Ottimizzazione dell'uso del trasporto pubblico urbano.

b) Proposte e progetti (esempi):

- desincronizzazione degli orari di ingresso/uscita delle scuole medie superiori
- Individuazione dei decisori istituzionali da coinvolgere nel progetto
- Analisi del sistema dei trasporti e della viabilità cittadina
- Realizzazione di forum cittadini e indagini conoscitive per l'individuazione dell'articolazione degli orari più rispondente ai bisogni dei cittadini
- Ottimizzazione dell'offerta di trasporto pubblico urbano ed extraurbano
- Istituzione di un tavolo di lavoro tecnico per lo studio dei modelli applicati in altre realtà urbane e delle modifiche da apportare al sistema vigente
- Sperimentazione del modello di desincronizzazione in uno o più rioni cittadini per la valutazione di benefici/criticità nell'applicazione.
- realizzazione di percorsi sicuri per bambini e bambine delle scuole elementari e medie inferiori nel percorso casa-scuola scuola-casa
- Analisi dell'attuale assetto dei principali percorsi casa-scuola scuola –casa nella città
- Istituzione di un tavolo di lavoro tecnico per ridisegnare e migliorare i percorsi pedonali e ciclabili di ogni quartiere al fine di migliorare la sicurezza e garantire l'ottimale fruizione della città
- Sperimentazione di un modello di fruizione degli spazi di quartiere e degli strumenti da adottare per garantire la sicurezza della mobilità pedonale dei cittadini, per la valutazione di benefici/criticità nell'applicazione.
- uso mattutino e pomeridiano degli edifici e delle strutture scolastiche e incentivazione delle banche del tempo
- Analisi dell'attuale utilizzo delle strutture scolastiche cittadine per attività extra orario
- Istituzione di un tavolo di lavoro tra dirigenti scolastici, rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, rappresentanti delle circoscrizioni, rappresentanti di associazioni del terzo settore, associazioni culturali, sportive, cittadini, imprese, per verificare la fattibilità di un programma di utilizzo delle strutture scolastiche a favore degli abitanti del quartiere
- Sperimentazione di un modello di fruizione delle strutture scolastiche, per la valutazione di benefici/criticità nell'applicazione.
- Attivazione e/o potenziamento del trasporto scolastico di sostituzione al trasporto privato.

Linea di azione 2: Orari dei servizi pubblici comunali

L'accesso ai servizi comunali rappresenta uno dei punti cruciali del rapporto tra cittadino e P.A.. Spesso il cittadino è scarsamente informato sulle modalità di espletamento delle pratiche, sulla localizzazione dell'ufficio, sugli orari di accesso e sui tempi di erogazione del servizio.

a) Obiettivi:

- Facilitare l'accesso alle informazioni
- Agevolare gli orari di accesso
- Promuovere una "cittadinanza consapevole"

b) Proposte e progetti

- Progetto per facilitare l'informazione

L'informazione sugli orari degli uffici comunali deve essere comunicata con maggior efficacia e diffusione, con i mezzi e le modalità più opportune, incentivando l'utilizzo degli uffici pubblici nelle ore centrali e tardo pomeridiane. Dovranno essere incentivate procedure alternative di comunicazione con gli uffici e modalità di accesso che evitino spostamenti inutili dell'utente, ricorrendo anche alle nuove tecnologie (strumenti di informazione preregistrata, siti web, accessi personalizzati ai servizi, altre metodologie di gestione dell'informazione).

- Progetto per l'attivazione della giornata ad orario unificato

Prolungare gli orari di apertura degli sportelli per garantire la desincronizzazione rispetto agli orari di lavoro prevalenti della città e dei cittadini, in particolare durante la pausa di mezzogiorno, nel tardo pomeriggio e nelle giornate prefestive.

Si propone la sperimentazione di una giornata del cittadino, un giorno ad orario unificato prolungato per gli uffici pubblici al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi comunali. Da questa sperimentazione possono scaturire ampliamenti della sperimentazione su più giornate settimanali anche attraverso il maggior coinvolgimento di altri enti e istituzioni.

Linea di azione 3: Orari del commercio e dei pubblici servizi

a) Obiettivi: il riordino del commercio e degli esercizi pubblici può essere un incentivo all'attività economica, grazie alle aperture de sincronizzate rispetto agli orari di lavoro prevalenti; in tal senso il fattore orario va posto al centro della progettazione in quanto fattore strategico per la qualità della vita dei cittadini e della famiglie. Grandi passi sono stati compiuti in questi anni nel processo di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali: la Grande Distribuzione Organizzata ha contribuito a strutturare l'offerta commerciale rendendola più disponibile e più accessibile. Tuttavia, in questo processo di liberalizzazione si rileva uno sviluppo a doppia velocità: le città capoluogo ed i centri più importanti godono di una struttura commerciale sufficientemente allineata con le esigenze dei cittadini/e, mentre nei piccoli centri esiste ancora una struttura tradizionale fatta di piccoli esercizi commerciali, con orari di apertura e chiusura sostanzialmente rigidi.

b) Proposte e progetti

- Progetti pilota su comuni di piccola o piccolissima dimensione

Il progetto deve svolgersi in tre tempi:

1. rilevazione dei fabbisogni



2. riorganizzazione degli orari
3. monitoraggio degli interventi.

Nella fase di rilevazione sarà opportuno predisporre una carta cronografica della localizzazione degli esercizi commerciali e degli orari di apertura delle diverse attività. Il progetto dovrà essere accompagnato da una massiccia campagna informativa istituzionale, attraverso URP, associazioni, incontri con le associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, ecc.

- Progetti pilota per la sperimentazione di forme di incentivazione a sostegno di attività commerciali in aree periferiche o soggette a spopolamento

Linea di azione 4: Orari dei servizi di trasporto pubblico locale

a) Obiettivi: Riorganizzare il settore del TPL eliminando i dis-servizi, garantendo servizi diffusi sul territorio e frequenti, sviluppando politiche tariffarie atte a garantire la piena sostenibilità della gestione e la soddisfazione del cittadino-utente. La politica del trasporto pubblico collettivo può oggi avvalersi di nuove forme di mobilità, quali i taxi bus, il taxi collettivo, i bus a chiamata, il car pooling, il car sharing, ecc.

Il ripensamento delle politiche di trasporto pubblico deve quindi coordinarsi con la riorganizzazione degli orari della città in stretta connessione con le altre linee di azione. All'interno dell'obiettivo generale sopra definito, possono essere esplicitati tre obiettivi specifici:

- Flessibilità del servizio in raccordo con le mutevoli esigenze della domanda di trasporto
- Certezza dello spostamento, per garantire i tempi di percorrenza
- Sicurezza dello spostamento, per favorire la mobilità serale e notturna in condizioni di sicurezza, particolarmente per donne e soggetti deboli.

b) Proposte e progetti

- Istituzione di un tavolo di coordinamento

Occorre attivare uno strumento permanente di confronto tecnico tra i gestori del trasporto pubblico su gomma e su ferro con il coordinamento dell'Ufficio dei tempi della città.

1. Riorganizzazione degli orari del trasporto pubblico in funzione della desincronizzazione degli orari delle scuole
2. Sperimentazione e istituzione di servizi di trasporto collettivo innovativi
3. Sperimentazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico in periodi o per eventi particolari

Linea di azione 5: Orari dei servizi dedicati all'infanzia

a) Obiettivi: costruire politiche di sostegno alle famiglie che partendo dai fabbisogni reali creino i presupposti per favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa al fine di migliorare la qualità della vita di uomini e donne.

b) Proposte e progetti

- Promuovere la sperimentazione di modelli flessibili nelle modalità e negli orari di accesso alle strutture degli asili nido e delle scuole di infanzia;
- Favorire, nel pieno rispetto dei bisogni e dei ritmi di vita dei

bambini, servizi aggiuntivi orientati a rendere più flessibile la permanenza dei bambini presso i centri di accoglienza. In particolare possono essere sviluppati Centri giochi (estivi ed invernali), cooperative di baby-sitter, servizi a chiamata, ed ogni altra modalità innovativa di assistenza all'infanzia.

Linea di azione 6: Miglioramento dell'accesso ai servizi attraverso gli strumenti della società dell'informazione

a) Obiettivi: promuovere l'accesso ai servizi pubblici attraverso gli strumenti della società dell'informazione.

b) Proposte e progetti

- Promuovere la sperimentazione di porte di accesso informatiche ai servizi pubblici (servizi di anagrafe, sanità, istruzione, ecc);
- Favorire, il pieno utilizzo degli strumenti della società dell'informazione da parte dei cittadini: corsi per l'alfabetizzazione informatica degli utenti, incentivazione all'utilizzo di servizi on line, sviluppo di forme di tutoraggio per le fasce deboli della popolazione.

Linea di azione trasversale

Linea di azione 7: Formazione degli operatori delle amministrazioni pubbliche da parte della province e sensibilizzazione dei cittadini

a) Obiettivi:

- Favorire la nascita e il potenziamento di professionalità dedicate alla promozione ed all'attuazione dei PTTS tra gli operatori della P.A..
- Promuovere una cultura diffusa dei tempi e degli spazi della città

b) Proposte e progetti

- Attivazione di corsi di formazione per il personale degli Uffici dei Tempi e degli spazi della città;
- Promozione di forum ed eventi per realizzare il massimo coinvolgimento dei cittadini nella costruzione dei PTTS.

CONCLUSIONI

Le presenti linee guida hanno il compito di coadiuvare gli ambiti territoriali nella definizione delle proposte per gli studi di fattibilità propedeutici alla progettazione dei PTTS. Le linee di intervento descritte sono da considerarsi puramente indicative e non esaustive delle iniziative attivabili, sia in forma di sperimentazione, sia in forma di progetti esecutivi. Ogni ambito territoriale nella fase di definizione dello studio di fattibilità potrà individuare fabbisogni specifici del proprio contesto territoriale in relazione ai quali sviluppare azioni ed interventi specifici.

La regione Puglia favorisce, attraverso le strutture istituite dalla legge 7/2007, il Gruppo di Lavoro Interassessorile e il Tavolo permanente di Partenariato sulle politiche di genere, il processo di concertazione istituzionale per la massima diffusione ed attuazione dei PTTS nei Comuni e negli ambiti territoriali.



LEGGE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia (21 marzo 2007 n. 7) e gli strumenti di attuazione

Area containing horizontal dashed lines for text entry.



Linee Guida per l'elaborazione dei Patti sociali di genere di cui alla l. r. 7/2007 della Regione Puglia

(Del. Giunta Regionale n. 2473 del 15 dicembre 2009)

PREMESSA E DEFINIZIONI

Le presenti Linee Guida rappresentano lo strumento che la Regione Puglia ha predisposto per sostenere e orientare i diversi attori pubblici e non nel processo di predisposizione dei Patti sociali territoriali di genere (di seguito Patti di genere).

Le Linee Guida partono dal presupposto che sia essenziale garantire la rispondenza a bisogni specifici, ma al tempo stesso, garantire una omogeneità programmatica e procedurale. Si tratta, quindi, di un insieme di regole ed indicazioni operative volte a fornire un supporto adeguato sul piano metodologico sia per la delicata fase di avvio che per l'attuazione del processo nei territori di riferimento.

1. DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

La L.R. 7 del 21 marzo 2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" prevede all'art.15 la stipula di *accordi territoriali detti "patti sociali territoriali di genere"* con il fine di attivare e diffondere "azioni a sostegno della maternità e paternità" e di "sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi" coinvolgendo attivamente province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori.

I Patti di genere rappresentano, pertanto, una vera e propria *innovazione nelle modalità di programmare servizi e interventi per concordare tempi di vita e di lavoro attraverso la definizione di programmi plurali condivisi di azioni* che, in quanto tali, sono volti a stimolare il protagonismo dei soggetti locali, favorire la cooperazione progettuale e di investimenti tra pubblico e privato, in modo che le politiche pubbliche possano incidere sul contesto sociale e istituzionale di un'area, valorizzandone e mobilitandone i suoi potenziali di risorse e indirizzandoli verso obiettivi di sviluppo innovativi.

I processi di sviluppo non sono, infatti, fenomeni neutri dal punto di vista del genere ed esistono, oramai, interessanti evidenze sia teoriche che empiriche di una *forte correlazione tra lo sviluppo (anche economico) di un territorio e le pari opportunità di genere*. La direzione di causalità va, soprattutto, dalla crescita alla parità di genere poiché un livello di sviluppo più elevato comporta generalmente più alti livelli di istruzione, democrazia e uguaglianza tra uomini e donne. Ma c'è anche una relazione positiva tra parità di genere e crescita socio-economica. Una maggiore partecipazione ed occupazione femminile implica una maggiore produzione corrente, ma anche una maggiore crescita futura, per gli effetti sulle nuove generazioni (maggiore reddito familiare, maggiore investimento in capitale umano e salute). In una prospettiva di lungo periodo, i benefici che derivano dal sostegno della partecipazione e dell'occupazione femminile diventano evidenti anche in termini di incremento dei livelli di sviluppo

visto che, sempre da una prospettiva economica, si innestano alcuni circoli virtuosi che accrescono l'efficienza dell'utilizzo delle risorse. Quando cresce l'occupazione femminile, per esempio, crescono i redditi familiari con un impatto positivo sulla domanda aggregata e sulle entrate fiscali. Oppure, il sostegno della partecipazione femminile al mercato del lavoro permette di ridurre il deprezzamento dell'investimento in capitale umano femminile che si manifesta a seguito dell'interruzione dell'attività di lavoro per problemi legati alla conciliazione e/o ai fenomeni di segregazione occupazionale e professionale della forza lavoro femminile. Ancora a titolo esemplificativo, il sostegno alla partecipazione e all'occupazione femminile attraverso politiche di conciliazione assicura, nel medio e lungo periodo, condizioni adeguate di riproduzione sociale, come ad esempio quelle legate alla crescita delle generazioni future.

In questo contesto *le politiche conciliative per le aziende e i territori assumono una rilevanza cruciale* soprattutto con riferimento alle caratteristiche del contesto socio-economico pugliese e alla critica applicazione sul territorio regionale degli interventi previsti dall'articolo 9 (Misure a sostegno della flessibilità d'orario) della L.53/2000.

Su questa base, l'Amministrazione Regionale intende assumere, anche attraverso lo strumento dei Patti di Genere, un ruolo importante nell'ambito della conciliazione vita-lavoro. Tale ruolo fa, del resto, riferimento, *al quadro normativo nazionale e regionale* che è costituito dalle seguenti legge e norme:

- L.N 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" con particolare riferimento all'art.9 così come sostituito dal comma 1254 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296;
- L.R 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" con particolare riferimento:
 - agli articoli 23 (Obiettivi) e 24 (Priorità d'intervento) che individuano fra gli obiettivi e le priorità d'intervento del sistema integrato dei servizi regionali la valorizzazione della corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli nonché lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità responsabile e la conciliazione e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - all'articolo 28 (Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città) che prevede esplicitamente il ruolo della Regione nel promuovere iniziative sperimentali volte a favorire la *stipula di accordi* tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- L.R 7/2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" che istituisce il Gruppo di Lavoro Interassessorile composto dagli Assessori con de-



lega all'urbanistica, alla sanità, ai trasporti, al lavoro e politiche formative, allo sviluppo economico, alla cultura e alla programmazione e dagli organismi di parità regionali (Ufficio Garante di genere, Commissione Pari Opportunità e Consulta regionale femminile) al fine garantire il ordinamento degli interventi in ogni settore regionale di rispettiva competenza.

Va, infine, sottolineato che, per garantire, un adeguato coinvolgimento del partenariato sociale è stato istituito (delibera di Giunta n°935/2008), di concerto con la Consigliera Regionale di Parità, il Tavolo Permanente di Partenariato delle Politiche di Genere composto, oltre che dal suddetto Gruppo di Lavoro Interassessorile, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, datoriali e dalle autonomie locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni regionali di parità e dal terzo settore.

2. LE MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE

I Patti territoriali rappresentano uno degli esperimenti più interessanti delle politiche territoriali avviate in Italia a partire dalla seconda metà degli anni novanta. Si tratta di veri e propri patti sociali che si esplicano in un accordo che riguarda in maniera trasversale diverse azioni e finalità e diversi attori locali (pubblici e non) con un'attenzione costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti di volta in volta interessate in quei territori in cui è forte la volontà di realizzazione di iniziative volte a favorire la conciliazione vita-lavoro come strumento di sviluppo del territorio sia da un punto di vista sociale che economico.

La costituzione del Patto di Genere andrà preceduta da un'intensa fase di contrattazione e concertazione fra i soggetti (istituzionali e non) locali, finalizzata a definire l'area geografica di riferimento, delineare la strategia d'intervento e stimolare e raccogliere i progetti di conciliazione e di supporto alla genitorialità in grado di concretizzarla. La *modalità di contrattazione e concertazione territoriale diventa, quindi, lo strumento per la predisposizione dei Patti di genere* e ognuno degli attori coinvolti dovrà assumere degli impegni vincolanti sulla base delle rispettive competenze e possibilità per consentire o agevolare la realizzazione del/dei progetto/i.

Il lavoro di contrattazione e concertazione si tradurrà in un documento – il Patto di Genere appunto – che andrà firmato dai soggetti coinvolti utilizzato per accedere ai finanziamenti che verranno messi a disposizione dalla Amministrazione Regionale (si veda il punto 5 di queste Linee Guida) che effettuerà l'istruttoria dei progetti per verificarne la validità e sostenibilità economico-finanziaria.

Il Patto di Genere dovrà fondarsi su due presupposti analitici. Il primo è che in ogni contesto socio-economico sono presenti fattori che possono agevolare od ostacolare la conciliazione vita-lavoro. In particolare, si ritiene che la natura e l'intensità delle relazioni fra istituzioni, imprese e sindacati, nonché tra gli organismi portatori di interessi di genere, la propensione alla contrattazione di secondo livello, la presenza sul territorio di servizi di cura, siano tutti fattori che incidono sul rendimento istituzionale ed economico di un'area.

Il secondo presupposto è che su tali fattori del contesto territoriale si possa incidere con politiche pubbliche per cambiarli introducendo l'approccio che sottolinea la dipendenza dei comportamenti individuali dal concreto sistema (anche relazionale) in cui i soggetti sono inseriti nel presente.

Sulla base di questi due presupposti il Patto di Genere si propone di creare quello che si potrebbe chiamare un "contesto sperimentale" in cui viene definito un insieme di procedure che inducono, tramite l'incentivo (anche di tipo economico), ed impongono, attraverso il dettato della legge, precise modalità di comportamento. In altri termini, il Patto "costringe" e incentiva i soggetti istituzionali locali a mettere in atto un gioco con regole e rapporti diversi da quello giocato tradizionalmente; un gioco che si spera porti a benefici sociali netti.

Il contesto sperimentale del Patto di genere dovrebbe indurre pertanto un cambiamento nella tipologia dei comportamenti dei suoi protagonisti nella direzione di un miglioramento delle condizioni di vita dell'intera popolazione (uomini e donne) e di una conseguente ricaduta sul tessuto socio-economico del territorio. L'aspettativa è che tali modalità d'azione, in qualche modo imposte dalle norme che regolano il Patto, diventino abitudini e consuetudini che tendono ad essere riprodotte anche "al di fuori" del Patto. I soggetti apprendono nel Patto la valenza positiva di determinate logiche di comportamento, capiscono di poterle applicare per risolvere un intero set di problemi e le trasferiscono fuori dal contesto del Patto.

Appare evidente, dunque, che il Patto persegue due obiettivi distinti ma interdipendenti. Il primo è un obiettivo socio-istituzionale e consiste, come si è detto, nel rafforzamento delle relazioni orizzontali fra i diversi attori che operano sul territorio e che, a diverso titolo e livello, possono favorire i processi di internalizzazione della prospettiva di genere agendo a favore della conciliazione vita-lavoro, nella diffusione di forme partecipative di democrazia, nell'affermazione di logiche di comportamento di tipo cooperativo. Il secondo obiettivo, intrecciato al primo, è quello di produrre e realizzare programmi di azioni positive e non, costruiti sui bisogni specifici, sulle priorità del territorio coinvolto.

Su questa base, di seguito vengono presentati gli *step operativi necessari per giungere alla definizione del Patto di genere* definendo nel dettaglio sia il processo che le *procedure* che dovranno essere attivate e, quindi, gli *attori* potenzialmente coinvolgibili e il loro ruolo specifico.

1) Fase di emersione dei bisogni

Il primo step necessario per arrivare alla definizione del Patto di Genere è quello relativo *all'analisi del contesto e alla conseguente emersione dei fabbisogni territoriali* in relazione alle diverse esigenze in materia di conciliazione delle diverse aree di riferimento con un'attenzione costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti di volta in volta interessate in quei territori in cui è forte la volontà di realizzazione di iniziative di genere.

Tale analisi dovrà consentire di fare emergere:

- a) i punti di forza e di debolezza del sistema territoriale, identificato mediante indicatori sia di tipo quantitativo che qualitativo in relazione alla caratterizzazione "gender friendly" da un punto di vista conciliativo della realtà di riferimento;
- b) i servizi di cura alla famiglia e alla persona presenti nella realtà di riferimento e nel territorio circostante (asili nidi, scuole materne, nidi aziendali, centri anziani, etc.);
- c) la caratterizzazione territoriale in senso produttivo ed occupazionale;
- d) le principali caratteristiche della popolazione di riferimento con particolare attenzione alle esigenze di cura (caratteristiche e numero nuclei familiari, presenza di bambini sotto i tre anni, presenza di bambini in età scolare, presenza di anziani non autosufficienti, etc..)



In questa fase assume un ruolo centrale la **Consigliera di Parità Regionale** (con la collaborazione delle Consigliere di Parità Provinciali) che, sulla base delle sue attività e della conoscenza delle esigenze e delle criticità del territorio dal punto di vista del genere potrà stimolare l'attenzione su esigenze specifiche di conciliazione. La conoscenza da parte della Consigliera delle realtà imprenditoriali che operano sul territorio consentirà di individuare, in prima battuta, anche le imprese potenzialmente coinvolgibili.

L'analisi di contesto e la prima identificazione dei soggetti potenzialmente coinvolgibili permetterà anche di *identificare l'ambito di riferimento* del Patto di Genere. Tale ambito non dovrà essere necessariamente quello relativo ai Piani Sociali di Zona, pur nella consapevolezza della stretta relazione che tra i due strumenti – Patto di genere e Piano sociale di Zona – dovrà intercorrere, ma dovrà essere il più possibile relativo al territorio in cui si è verificata l'esistenza del fabbisogno di conciliazione e la volontà di attori locali (in primis le imprese) ad ad intervenire positivamente su di esso. L'ambito potrà, pertanto, essere provinciale, intercomunale, comunale o anche solo di distretto fino ad arrivare, se se ne riscontra l'importanza sul territorio, ad un ambito ancora più micro, relativo, cioè, ad una singola impresa.

2) Fase di contrattazione e concertazione

Una volta identificato, a seguito dell'analisi di contesto, il fabbisogno di conciliazione su cui intervenire, l'ambito di riferimento e gli attori potenzialmente coinvolgibili, il secondo step da attivare è quello della fase di contrattazione e concertazione che si manterrà attiva anche nelle fase successiva di ideazione e progettazione.

Luogo deputato per tale fase è il **Tavolo permanente di partenariato sulle politiche di genere** che potrà costituire **Tavoli di contrattazione e concertazione locali** (anche in raccordo con quelli già esistenti per la definizione dei Tempi e degli Spazi della Città) che avranno il compito operativo di coinvolgere i soggetti istituzionali (Comuni, Province, AUSL, etc.); i soggetti imprenditoriali singoli e/o collettivi, il partenariato sociale, il terzo settore e le associazioni e movimenti femminili presenti sul territorio della Regione Puglia secondo un approccio concertativo. Tale coinvolgimento, stimolato dalla Consigliera di Parità regionale, è, infatti, di particolare interesse ai fini dell'integrazione del mainstreaming di genere nelle iniziative di sviluppo in quanto apre la strada ad un coinvolgimento attivo di soggetti/organismi rappresentativi di "interessi di genere" nel partenariato.

I Tavoli di contrattazione e concertazione locali saranno composti da risorse umane operative nelle rispettive organizzazioni di provenienza (siano esse pubbliche o private) che aggiungeranno ai propri compiti ordinari quelli attribuiti dal Tavolo stesso.

3) Fase di ideazione e progettazione

La fase di ideazione è quella che permette operativamente di effettuare la stesura del Patto di genere con il coinvolgimento di tutti gli attori in maniera partecipata e concertata a partire dalla ideazione delle macro caratteristiche del Patto di Genere stesso.

Tali **macro caratteristiche del Patto di genere** saranno progettate sulla base della prima ricognizione di contesto effettuata dalla Consigliera nel primo step (Fase di emersione dei bisogni) che andrà affinata e strutturata in maniera tale da identificare necessariamente:

a) Ambito territoriale di riferimento;

- b) Esigenze e criticità;
- c) Finalità e macro obiettivi;
- d) obiettivi specifici;
- e) azioni ed interventi da attivare con relativa identificazione di obiettivi, destinatari e attori da coinvolgere;
- f) l'individuazione e definizione delle risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie alla sostenibilità economica;
- g) partenariato istituzionale, sociale ed economico attivato e coinvolto nello/negli interventi;
- h) adempimenti, crono programma e piano finanziario delle attività;
- i) modalità di gestione e controllo;
- j) azioni di informazione e comunicazione per diffusione e sensibilizzazione.

In fase di progettazione, andranno, inoltre, specificate le modalità di integrazione e raccordo sia con il Piano Sociale di Zona che con i Piani di distretto e i Piani dei tempi e degli Spazi che possono agire rispetto all'ambito di riferimento individuato.

La fase di ideazione e progettazione culmina nella **predisposizione di specifici protocolli di intesa** volti a definire ruoli e partecipazione (sia in termini di azioni da condurre che in termini di risorse finanziarie) di ogni soggetto partner. La firma dei protocolli consentirà, parallelamente, di identificare una rappresentanza unitaria degli interessi dei soggetti sottoscrittori con la responsabilità di seguire l'insieme delle attività operative connesse al Patto di Genere al fine di garantirne il raggiungimento delle finalità.

3. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI E IL TARGET DI UTENZA DESTINATARIO

Così come definiti dalla L.R. 7 del 21 marzo 2007, i patti sociali di genere dovranno contenere azioni a sostegno della maternità e della paternità e azioni volte a sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la "ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

A partire da queste due macro tipologie di intervento, la stessa Legge identifica le seguenti finalità da raggiungere attraverso gli interventi da prevedere all'interno del Patto di Genere:

- a) promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori di cura;
- b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
- c) incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale in osservanza delle disposizioni del regol. reg. 4/2007;
- d) garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la genitorialità come scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione pugliese attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
- e) promuovere processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato;



- f) promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
- g) favorire l'utilizzo del part-time per motivi parentali anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica;
- h) favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura;
- i) realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all'articolo 6 della L. 53/2000.

Si tratta, come si può facilmente intuire, di finalità di carattere altamente strategico in grado di favorire attivamente e concretamente misure effettive per la conciliazione fra vita familiare e vita lavorativa favorendo l'aumento dell'occupabilità femminile.

Per ciascuna di queste finalità di intervento vengono illustrate nelle pagine che seguono alcune singole azioni ammissibili (anche fornendo esempi che possano servire da modello di riferimento nella progettazione - si veda l'Allegato - Alcune esemplificazioni) con l'indicazione dei possibili target di utenza destinatari - distinguendo fra i singoli individui (uomini e donne) che potranno usufruire direttamente degli interventi e quei soggetti pubblici e privati che saranno coinvolti nella concertazione.

4. FINALITÀ DI INTERVENTO E AZIONI AMMISSIBILI

1. Promozione e divulgazione con azioni mirate della cultura della conciliazione e della corresponsabilità dei padri nella crescita dei figli e nei lavori di cura

L'attenzione alla conciliazione vita-lavoro e, soprattutto, l'idea che esista una corresponsabilità di entrambi i genitori nella crescita e cura di figli non sono concetti trasversalmente condivisi nella popolazione. Molte, peraltro, sono le differenze tra i vari contesti territoriali e a seconda delle caratteristiche socio-culturali delle persone.

Obiettivi: promuovere la cultura della conciliazione e della corresponsabilità genitoriale, intervenendo sia nei contesti lavorativi che nei contesti in cui si esplica la vita privata della persona (associazioni, scuole, etc..)

- **Azioni ammissibili:** (1.A1) realizzazione di azioni informative nei luoghi di lavoro per sensibilizzare datori di lavoro e dipendenti uomini al tema della conciliazione e diffondere la conoscenza degli strumenti approntati dalla legge 53/2000 a questo fine (congedi parentali per gli uomini), nonché la conoscenza di modalità dell'organizzazione e del tempo di lavoro flessibili.

Attori potenzialmente coinvolti: aziende ed enti pubblici, sindacati

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici

- **Azioni ammissibili:** (1.A2) realizzazione di azioni sperimentali inerenti modalità di organizzazione del lavoro flessibili, come ad es., orari ad isole, telelavoro, job-sharing etc..

Attori potenzialmente coinvolti: aziende, enti pubblici, sindacati

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici

- **Azioni ammissibili:** (1.A3) realizzazione di azioni sperimentali inerenti la flessibilità del tempo di lavoro, anche integrate fra loro (fissazione orario di lavoro su base mensile; ampliamento fasce orarie in entrata, in uscita o pausa pranzo; banca ora individuale e banca ore multi-periodale; utilizzo flessibile di ferie e permessi; introduzione di prassi aziendali di modifica concordata dell'orario di lavoro)

Attori potenzialmente coinvolti: aziende, enti pubblici, sindacati

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici

- **Azione ammissibile:** (1.A4) realizzazione di azioni di comunicazione/informazione ed eventi pubblici di animazione del territorio e di specifici contesti aziendali volti a sensibilizzare sull'**eguaglianza dei ruoli genitoriali**. Gli eventi possono riguardare: la realizzazione di campagne informative, l'organizzazione di seminari e altre iniziative atte a sensibilizzare al tema, quali ad esempio, giornate di aggregazione padri e figli/e (dentro e fuori il contesto aziendale), iniziative culturali e di spettacolo sul tema etc.

Attori potenzialmente coinvolti: Aziende, Enti Locali, ASL, consultori, istituti scolastici, associazioni di assistenza alla famiglia e associazioni culturali/circoli per il tempo libero

Target di riferimento: famiglie

2. Promozione e diffusione dell'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e disponibilità di servizi di cura

La cura dei figli richiede per uomini e donne sia di fruire degli strumenti preposti dalla legge a questo fine, che di poter fruire del sostegno dei servizi di cura territoriali.

Obiettivi: promuovere la diffusione dei congedi di maternità e parentali, si agendo in via preventiva sull'informazione dei soggetti che in futuro potrebbero averne necessità, con particolare attenzione ai/alle imprenditori/trici/lavoratori/trici autonome per i/le quali la fruizione dei congedi pone un problema di sostituzione dal lavoro, e ai padri, lavoratori dipendenti, per i quali, invece, la fruizione del congedo parentale, è limitata anche (e non solo) dagli effetti negativi sul reddito di tale scelta.

- **Azioni ammissibili:** (2.A.1) realizzazione di attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sull'utilizzo dei congedi di maternità e parentali: seminari, elaborazione di materiali informativi, creazione di servizi informativi.

Attori potenzialmente coinvolti: Datori di lavoro, pubblici o privati, sindacati, associazionismo, ASL, Enti Locali

Target di riferimento: lavoratori e lavoratrici (con contratto di lavoro subordinato oppure contratto di collaborazione)

- **Azioni ammissibili:** (2.A.2) erogazione di contributi per il sostegno al reddito in caso di famiglie in cui sia il padre a fruire del congedo parentale per accudimento di minore

Attori potenzialmente coinvolti: Enti locali, aziende pubbliche e private

Target di riferimento: dipendenti uomini

- **Azione ammissibile:** (2.A.3) promozione degli interventi di sostituzione¹ dell'imprenditore/trice o lavoratore/trice autonoma durante il periodo di interruzione dal lavoro per maternità o paternità o congedo parentale, mediante la



realizzazione di azioni informative di vario tipo (elaborazione di materiali divulgativi; creazione di un servizio informativo vocale -numero verde o spazio interattivo sul Web)

Attuatori: Camere di Commercio, Associazioni di categoria

Target di riferimento: donne imprenditrici

3. Incremento della quantità e della qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale, in osservanza delle disposizioni del regolamento regionale 4/07

I servizi alla persona devono rispondere, per quanto possibile, al bisogno espresso dalla popolazione, sia sotto il profilo prettamente quantitativo, che per quanto concerne le modalità delle prestazioni offerte. In particolare, si riscontrano sul territorio un numero insufficiente di servizi di cura per i minori (da 0-3 anni) e notevoli difficoltà di reperimento di assistenti familiari qualificati per gli anziani. Nel complesso, migliorare la quantità e la qualità dei servizi alla persona può significare anche andare oltre la previsione di servizi di cura familiari per riferirsi anche a servizi che, di fatto, possono aiutare a far fronte agli impegni di natura pratica e quotidiana ovvero amministrativo-burocratici etc., conciliandoli con i tempi di lavoro.

Obiettivi: incrementare i servizi di assistenza all'infanzia (da 0 a 3 anni) mediante la creazione di strutture nuove ad opera di differenti tipologie di soggetti attuatori (pubblici e privati), migliorare la qualità dei servizi di assistenza familiare (badanti e operatori domiciliari) e sostenere la diffusione di benefit aziendali atti a migliorare la qualità della vita dei lavoratori/trici

- *Azioni ammissibili:* (3.A.1) realizzazione di nidi aziendali ed interaziendali

Attori potenzialmente coinvolgibili: datori di lavoro, anche associati

Target di riferimento: bambini da 0 a 3 anni

- *Azioni ammissibili:* (3.A.2) incremento della disponibilità di asili nido comunali

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti Locali

Target di riferimento: bambini da 0 a 3 anni

- *Azioni ammissibili:* (3.A.3) realizzazione di azioni integrate volte a migliorare la qualità dei servizi di assistenza/cura alla persona: azioni formative per la qualificazione professionale di assistenti familiari, creazione di albi e servizi di intermediazione domanda/offerta rivolti alle famiglie e agli/alle assistenti

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti Locali, servizi per l'impiego pubblici e privati

Target di utenza: famiglie (dal lato della domanda) e addetti/e ai servizi di cura (dal lato dell'offerta)

- *Azioni ammissibili:* (3.A.4) creazione e/o potenziamento di servizi (pubblici e privati) di assistenza domiciliare e sanitaria per anziani e disabili, realizzati in varie forme (tele-agenzia, servizi di visita a domicilio con operatore socio-sanitario)

Attori potenzialmente coinvolgibili: ASL, società di servizi, cooperative sociali, associazionismo del settore socio-sanitario, associazioni di volontariato

Target di riferimento: anziani e disabili

- *Azioni ammissibili:* (3.A.5) creazione e/o potenziamento di servizi aziendali per il miglioramento della qualità della vita di lavoratori/trici e a favore della conciliazione dei tempi (ad esempio, servizi di informazione e consulenza aziendali (anche telefonici) relativi ad aspetti previdenziali e problematiche personali; sportelli aziendali che espletano pratiche di varia natura per i dipendenti; presidi medici in sede aziendale; sportelli bancari interno all'azienda; servizio lavanderia interno; palestra aziendale etc..)

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende, pubbliche e private, società di servizi, ASL

Target di riferimento: lavoratori/trici

4. Azioni a garanzia del valore sociale della maternità e della paternità e a sostegno della genitorialità come scelta consapevole, soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione pugliese, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione

Tutelare la maternità e la paternità come "valore sociale" significa consentire a tutti coloro che desiderano vivere l'esperienza della genitorialità di poterlo fare eliminando, o comunque, riducendo gli ostacoli di natura economica o, talora, relativi ad aspetti socio-culturali, che possono impedire tale scelta, nonché favorire in contesti sociali disagiati scelte genitoriali consapevoli e sostenibili.

Obiettivi: fronteggiare i problemi legati alla maternità/paternità delle fasce più deboli della popolazione pugliese, agendo sul doppio versante del sostegno economico e del cambiamento culturale.

- *Azioni ammissibili:* (4.A.1) realizzazione di azioni di sostegno al reddito per agevolare e sostenere scelte di maternità e paternità.

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti Locali, Enti bilaterali

Target di riferimento: nuclei monoparentali, famiglie al di sotto del reddito minimo di inserimento

- *Azioni ammissibili:* (4.A.2) realizzazione di azioni di informazione e campagne di sensibilizzazione sui temi della sessualità/contraccezione e della maternità/paternità consapevole

Attori potenzialmente coinvolgibili: Consulteri familiari, Istituti scolastici, Centri di aggregazione giovanile

Target di riferimento: giovani, studenti/esse (preferibilmente residenti in aree metropolitane disagiate)

5. Promozione di processi di contrattazione decentrata per estendere alle lavoratrici e ai lavoratori precari le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato

I lavoratori/trici non dipendenti (rapporti di collaborazione), sono meno provvisti di tutele in materia di conciliazione e maternità, rispetto a quanto previsto dalla legge per i lavoratori dipendenti. Solo poche aziende prevedono pratiche di conciliazione per i collaboratori/trici integrative dei trattamenti base previsti dalla legge (congedo di maternità e congedo parentale per tre mesi), sulla scorta di quanto previsto per i lavoratori dipendenti. In generale, laddove previsto, si tratta comunque di un sostegno a carattere informale e non sistematico.

Obiettivi: agire sui processi di contrattazione decentrata per estendere formalmente le tutele riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato anche ai lavoratori precari.



- **Azioni ammissibili:** (5.A.1) promuovere azioni informative, di sensibilizzazione e accompagnamento/consulenza alle aziende per l'inserimento nella contrattazione aziendale di clausole migliorative delle tutele previste dalla legge per i lavoratori atipici/precari

Attori potenzialmente coinvolti: aziende, sindacati, società di consulenza del lavoro, associazioni per la tutela e il sostegno al lavoro precario

Target di riferimento: lavoratori/trici con contratti di lavoro atipici

- **Azioni ammissibili:** (5.A.2) sottoscrizione di protocolli/accordi quadro fra attori istituzionali e parti sociali (associazioni sindacali e datoriali) atti a stabilire clausole minime di estensione delle tutele dei lavoratori atipici nella contrattazione collettiva aziendale, nonché a tale fine meccanismi di incentivazione alle aziende

Attori potenzialmente coinvolti: attori istituzionali e parti sociali

Target di riferimento: lavoratori/trici atipici, datori di lavoro (aziende pubbliche e private)

6. Promozione di corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale

Sospendere il lavoro in concomitanza di particolari fasi della vita, ovvero per motivi legati alla maternità e alla cura dei figli, costituisce spesso per le donne (e per gli uomini che decidono di fruire del congedo parentale) un ostacolo alla carriera, fra i più evidenti, soprattutto se l'interruzione del processo di crescita e consolidamento della posizione professionale avviene in ambienti lavorativi molto dinamici e competitivi. Oltretutto, al rientro dai congedi, si trovano spesso nella necessità di richiedere la riduzione dell'orario lavorativo (part-time) per fronteggiare le esigenze familiari e a disporre di meno tempo da dedicare all'aggiornamento delle proprie competenze.

Obiettivi: potenziare le competenze di lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali, mediante l'offerta di strumenti diversificati a sostegno dell'aggiornamento, con particolare attenzione per i corsi di formazione alla definizione di modalità organizzative attente alla conciliazione. Si specifica che per "aggiornamento" si intende anche mantenere il contatto fra l'azienda ed il lavoratore/trice durante il periodo di sospensione del lavoro, al fine di mantenere per il/la lavoratore/trice senso di appartenenza e continuità.

- **Azioni ammissibili:** (6.A.1) realizzazione di azioni formative di aggiornamento delle competenze (anche alta formazione) diversificate per mansioni/ruoli lavorativi, con ricorso anche alla FAD

Attori potenzialmente coinvolti: Enti di formazione, aziende pubbliche e private con il supporto di formatori

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

- **Azioni ammissibili:** (6.A.2) predisposizione di azioni di accompagnamento al rientro al lavoro in azienda e a supporto della professionalità, come il mentoring² o azioni di tutoraggio atte a seguire il rientro della lavoratrice

Attori potenzialmente coinvolti: enti di formazione e consulenza al lavoro e alla carriera, aziende pubbliche e private con il supporto di consulenti

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

- **Azioni ammissibili:** (6.A.3) predisposizione di strumenti/servizi di comunicazione/informazione rivolti ai/alle lavoratori/trici, volti a fornire informazioni e aggiornamenti su ciò che accade nel contesto aziendale

Attori potenzialmente coinvolti: aziende pubbliche e private con il supporto di consulenti, anche informatici

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

- **Azioni ammissibili:** (6.A.4) predisposizione di azioni di sostegno al reddito a livello di prassi aziendali che favorisca, al rientro in azienda dopo la fruizione del congedo, la possibilità di aggiornare le proprie competenze, mediante una maggiore disponibilità di tempo da dedicare a questo fine (contributi, assegni di cura).

Attori potenzialmente coinvolti: aziende pubbliche e private

Target di riferimento: lavoratrici e lavoratori al rientro da congedi di maternità e parentali

7. Azioni a favore dell'utilizzo del part-time per motivi parentali, anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica

Il part-time costituisce una tipologia contrattuale particolarmente diffusa tra le donne lavoratrici in quanto strumento di risoluzione delle problematiche legate alla conciliazione dei tempi di vita/famiglia e lavoro. Tale tipo di contratto necessita però di una maggiore estensione per far fronte alle molteplici richieste delle lavoratrici, spesso non accolte dalle aziende per motivi gestionali, economici o, talora, anche pregiudizi associati ad una mentalità organizzativa di tipo tradizionale.

Obiettivi: incentivare l'utilizzo del part-time sia agendo sulla cultura lavorativa/organizzativa, che mediante azioni volte a sistematizzarne l'utilizzo (badando a definire modalità di part-time volontario³) e a ridurre il disincentivo economico per i datori.

- **Azioni ammissibili:** (7.A.1) promuovere azioni informative/sensibilizzazione all'utilizzo del part-time e alla diffusione di una cultura lavorativa che non penalizzi i lavoratori/trici che ne fruiscono

Attori potenzialmente coinvolti: sindacati, società di consulenza del lavoro

Target di riferimento: lavoratori/trici con carichi familiari

- **Azioni ammissibili:** (7.A.2) realizzazione di sperimentazioni in azienda di forme di part-time differenti (orizzontale, verticale e misto), innovative (job splitting) ovvero anche part-time reversibile

Attori potenzialmente coinvolti: sindacati, società di consulenza del lavoro

Target di riferimento: lavoratori/trici con carichi familiari

- **Azioni ammissibili:** (7.A.3) sottoscrizione di protocolli/accordi quadro fra attori istituzionali e parti sociali (associazioni sindacali e datoriali) atti ad orientare le contrattazioni aziendali, definendo ipotesi di diritto al part-time ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla legge ovvero ipotesi di superamento della percentuale massima consentita dai CCNL per esigenze familiari riferite alla maternità, nonché meccanismi di incentivazione alle aziende che ne incrementino l'utilizzo.



Attori potenzialmente coinvolgibili: attori istituzionali e parti sociali

Target di riferimento: lavoratori/trici con carichi familiari.

8. Interventi per favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie mono-parentali con carichi di cura

Le situazioni di discriminazione nel MdL per le donne possono essere prodotte da situazioni complesse in cui ad agire sono più fattori che determinano ipotesi di doppio svantaggio e di "discriminazione multipla" (come quelle in cui si somma, ad esempio, l'essere donna con l'essere persona di particolare razza o origine etnica, portatrice di handicap o costituire nucleo monoparentale). In questi casi, le possibilità di inserimento lavorativo delle donne si riducono ulteriormente.

Obiettivi: favorire l'inserimento delle donne in condizione di disagio, mediante azioni integrate di orientamento, formazione ed accompagnamento all'inserimento lavorativo e strumenti di supporto alla fruizione di tali servizi

- *Azioni ammissibili:* (8.A.1) realizzazione di azioni formative tese alla qualificazione /riqualificazione professionale delle donne aventi difficoltà di inserimento lavorativo, supportate da strumenti che ne consentano la fruizione (voucher di servizio)

Attori potenzialmente coinvolgibili: enti di formazione, Enti Locali

Target di riferimento: donne con figli a carico costituenti nucleo monoparentale

- *Azioni ammissibili:* (8.A.2) sottoscrizione di convenzioni tra Enti Locali e servizi di cura (rivolti ai minori dai 0-3 anni) per conferire priorità nell'accesso ai servizi alle donne sole con carichi familiari e per la riduzione delle tariffe in proporzione al reddito

Attori potenzialmente coinvolgibili: Enti Locali, servizi di cura privati

Target di riferimento: donne con figli a carico costituenti nucleo monoparentale

- *Azioni ammissibili:* (8.A.3) realizzazione di azioni di orientamento, intermediazione ed accompagnamento all'inserimento lavorativo rivolte alle donne disabili

Attori potenzialmente coinvolgibili: servizi per l'impiego, pubblici e privati, cooperative sociali

Target di riferimento: donne disabili

- *Azioni ammissibili:* (8.A.4) realizzazione di azioni integrate di alfabetizzazione, orientamento al lavoro e formazione per la qualificazione professionale rivolte a donne straniere

Attori potenzialmente coinvolgibili: enti di formazione, servizi per l'impiego, pubblici e privati, associazioni mediatori/trici culturali

Target di riferimento: donne immigrate

- *Azioni ammissibili:* (8.A.5) realizzazione di azioni a supporto della creazione di lavoro autonomo, mediante iniziative di accompagnamento allo start-up di impresa e credito agevolato

Attori potenzialmente coinvolgibili: soggetti istituzionali, enti di formazione, servizi per l'impiego, pubblici e privati,

associazioni per immigrati, istituti bancari e società finanziarie di microcredito

Target di riferimento: donne immigrate

9. Realizzazione di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all'art. 6 legge 53/2000.

I lavoratori hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La legge 53/00 rappresenta a questo fine un utile strumento, in quanto prevede la possibilità di richiedere specifici finanziamenti per alcune tipologie di progetto formativo, andando incontro alle esigenze del lavoratore e delle aziende

- *Azioni ammissibili:* (9.A.1) predisposizione e realizzazione di progetti formativi che prevedono quote di riduzione dell'orario, sulla base della stipulazione di accordi contrattuali

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende, sindacati, enti di formazione

Target di riferimento: lavoratori/trici dipendenti

- *Azioni ammissibili:* (9.A.2) realizzazione di progetti formativi presentati direttamente dal lavoratore

Attori potenzialmente coinvolgibili: aziende, sindacati, enti di formazione

Target di riferimento: lavoratori/trici dipendenti

5. LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Una volta definito il Patto di Genere, esso potrà usufruire di finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli che eventualmente possono essere già stati individuati in fase di contrattazione e concertazione fra tutti gli attori coinvolti.

Tali finanziamenti aggiuntivi saranno messi a disposizione dalla Amministrazione regionale che, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2007, n° 7, "può promuovere la massima integrazione tra le risorse finanziarie comunitarie per quanto riguarda gli investimenti, le risorse nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi e le risorse apportate dal sistema degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali."

Tali finanziamenti andranno richiesti attraverso la predisposizione di una *domanda di finanziamento* a cui allegare il Patto di Genere sottoscritto da tutti i partner coinvolti che contiene al suo interno tutti gli elementi utili per la sua valutazione. Essa verrà condotta al fine di verificare l'esistenza di due requisiti:

- il primo requisito, di natura economica, è quello della bontà del progetto complessivo a supporto della conciliazione vita-lavoro e della disponibilità di risorse già individuate sia a livello pubblico che a livello imprenditoriale privato;
- il secondo requisito, di natura istituzionale, è quello della verifica dell'esistenza dei Protocolli d'intesa, cioè della disponibilità dichiarata dai soggetti locali a lavorare insieme, a intraprendere azioni collettive, a prendere impegni per il successo del Patto.

La modalità operativa individuata per accedere al finanziamento è quella a sportello, cioè una modalità di erogazione "on demand" senza scadenze predefinite.

Il soggetto identificato dalla partnership a rappresentare tutti i soggetti sottoscrittori sarà colui che potrà presentare domanda di cofinanziamento del Patto di Genere.

6. L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'Amministrazione regionale intende mettere in atto un *sistema di monitoraggio e di valutazione in itinere* al fine di verificare l'andamento delle attività di ideazione, predisposizione e implementazione dei Patti di genere, nonché di assicurare il monitoraggio, la verifica dei risultati e degli impegni assunti dai sottoscrittori.

Tale sistema unirà una attività di monitoraggio di conformità (attenzione agli elementi contenuti nel progetto approvato) con una attività più prettamente valutativa e di monitoraggio qualitativo (attenzione alla qualità e all'efficacia del progetto di produrre esiti positivi nell'ambito di riferimento oggetto del Patto) dando particolare rilievo al tema della qualità e dell'efficacia del progetto.

L'utilità di raccogliere dati e informazioni di tipo maggiormente qualitativo è quella di (a) assicurare un'informazione ampia e puntuale sulla realizzazione dei progetti, (b) disporre di un quadro conoscitivo organico delle attività realizzate e dei fattori principali che hanno concorso alla realizzazione delle attività in relazione agli obiettivi del progetto, consentendo, in particolare, di (c) descrivere le fasi principali dell'intervento con riferimento ai momenti più significativi di impatto con il soggetto attuatore del servizio (e/o il beneficiario dell'azione stessa).

Il disegno di monitoraggio e valutazione qualitativa delle azioni di sistema dovrà prevedere:

- la raccolta di tutto il materiale documentale relativo alla presentazione, selezione, approvazione, attuazione degli interventi contenuti;
- la realizzazione di una scheda progetto azioni di sistema che sintetizzi gli elementi relativi all'iter procedurale, ai contenuti progettuali, ai risultati attesi e alla congruenza con gli obiettivi generali e specifici della programmazione nell'ambito delle azioni di sistema;
- la realizzazione di audit periodici e/o interviste agli attori dei progetti che approfondiscano gli aspetti salienti

relativi ai contenuti dei progetti, ai risultati, alle difficoltà incontrate, a eventuali cambiamenti in corso d'opera. Le interviste/audit dovranno essere realizzate attraverso un'apposita griglia di rilevazione che indagherà in profondità:

- obiettivi previsti,
- attività effettivamente realizzate;
- risultati raggiunti;
- difficoltà attuative;
- eventuali ipotesi di ridefinizione dell'intervento;
- sinergia formale e informale con altre azioni previste all'interno dei Piani Sociali di Zona, dei Piani di Distretto, dei Piani dei Tempi e degli Spazi;
- eventuale domanda di accompagnamento nell'attuazione di particolari attività previste;
- elementi conoscitivi relativi ai meccanismi di funzionamento effettivo del sistema di riferimento che agevolano/ostacolano l'attuazione degli interventi previsti;
- presenza di elementi nel monitoraggio e autovalutazione del Patto di Genere rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo degli interventi.

La periodicità della rilevazione dipenderà evidentemente dalla durata degli interventi previsti.

- la realizzazione di dossier qualitativi degli interventi in relazione a ciascun Patto di Genere attivato, che diano particolare spazio alle informazioni rilevate dagli audit periodici, da trasmettere al **Tavolo permanente di partenariato sulle politiche di genere**, quali strumenti conoscitivi relativi all'attuazione degli interventi e a supporto dell'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni di conciliazione degli specifici ambiti di riferimento. In questo caso il monitoraggio qualitativo si configura come una azione avente funzione di apprendimento per tutti gli attori coinvolti.

La valutazione ex post degli interventi di ciascun Patto di Genere verrà effettuata attraverso la definizione di una scheda sintetica di progetto, che a partire dai dossier qualitativi realizzati, offra un disegno di sintesi del Patto e del suo percorso attuativo.


NOTE

1. L'intervento intende estendere alcune forme di sostegno alla conciliazione anche a tipologie di lavoro come quello autonomo, dove l'autodirezione e la flessibilità che per definizione lo connotano non sembrano essere però sufficienti a garantire la flessibilità necessaria e funzionale alla conciliazione tra famiglia e lavoro. La sostituzione del lavoratore autonomo/imprenditore consiste nel favorire un suo allontanamento dal lavoro che però non ne pregiudica il mantenimento e la reale possibilità di ripresa in un momento successivo. Il sostituto deve essere nella medesima condizione professionale del sostituito. Si tratta di affidamento totale o anche solo parziale delle funzioni imprenditoriali ovvero di deleghe della propria attività artigianale (ad es. se parziale, per alcuni giorni alla settimana)

2. Per "mentoring" si intende un'attività che mira alla valorizzazione delle potenzialità del lavoratore/trice, mediante il trasferimento di competenze e conoscenze reso possibile dall'affiancamento di un lavoratore più esperto o consulente specifico (mentore).

3. Obiettivo delle azioni sarà cioè anche quello di definire modalità di utilizzo del part-time reversibile, così da consentire alle donne/uomini che ne fruiscono di non viverlo come una "trappola" da cui sia impossibile uscirne

*L'energia delle donne,
la forza della Puglia*





Regione Puglia



PUGLIA SOCIALE

Assessorato alla Solidarietà

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETÀ - REGIONE PUGLIA
c/o Ufficio Garante di Genere
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Viale Caduti di tutte le guerre, 15 - 70126 Bari
tel 080 5403371 - fax 080 5403370
ufficiogarantedigenere@regione.puglia.it
servizisociali@regione.puglia.it